DELL' ORIGINE
ED
ANTICHITÀ
DELLA
ZECCA PONTIFICIA

Ove con autentici Monumenti, e con nuove Osservazioni si conferma l' antichissimo Temporale Dominio, e la Sovranità della Santa Sede ne' proprj Stati.

DISSERTAZIONE

DEL CONTE GIACOMO ACAMI

IN ROMA, MDCCLII.
A spese di Venanzio Monaldini Libraro al Corso.
NELLA STAMPERIA DI ANGELO ROTILJ, E FILIPPO BACCHELLI NEL PALAZZO DE' MASSIMI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Alla Santità di N. S. PAPA

BENEDETTO XIV.

GIACOMO ACAMI.

SEbbene la Chiesa Romana ne' primi secoli della Cristianità non abbia posseduto Dominj e Principati Temporali, fu nondimeno sì doviziosa e per le Obblazioni de' Fedeli, e per gli ampli Patrimonj quasi in ogni parte del Mondo dalla medesima posseduti, che contro di Lei s'avventarono prima i Tiranni Pagani, poscia gli Eretici, e Scismatici, non tanto per op-

primerla , quanto per iſpogliarla de' ſuoi Averi. Ma comechè Eſſa fu maiſempre dal Sommo Iddio ſpecialmente protetta, invece di rimanere annichilita ed oppreſſa, andò ſempre più creſcendo nelle ſoſtanze, offertele tuttodì dalla pietà de' Criſtiani, i quali ben vedeano l'ottimo uſo, ch' Ella ne andava facendo, impiegandone la maggior parte nel culto di Dio, e nel ſoſtentamento de' poveri. Vennero in appreſſo tempi per Eſſa anche più felici, in cui tanti buoni Criſtiani Principi ben conoſcendo il di Lei merito, vollero vieppiù ingrandirla colle ſplendide Donazioni di tante Città e Provincie, che di preſente ancora Ella poſſiede. Tentarono i Federighi, e gli Arrighi di ſpogliarnela, ma in vano, mentre trovaronſi allora e Principi, che la ſoſtennero colle armi, e Letterati, che la difeſero co' loro ſcritti. Finalmente anche a' giorni noſtri ſono uſciti in campo certuni, i quali mirando con occhio invidioſo la temporale Grandezza di queſta Santa Sede, per darle una viſta odioſa nel Teatro del Mondo, ſi ſono avanzati a tacciarla da uſurpatri-

trice degli altrui Dominj , e Diritti . Contro di questi alcuni Uomini zelanti e pii han preso la penna ; ma se tutti vi sieno felicemente riusciti , e se con egual fondamento e dottrina abbian sciolto ogni loro obbiezione , si lascia al purgatissimo giudizio della SANTITA VOSTRA , la quale essendo versatissima in tutte le Scienze, e singolarmente nella Storia, con tutta ragione è chiamata il nostro comune Maestro. Tra i Difensori della Sede Apostolica mi sono recato a gloria d' esserci anch' io colla presente Dissertazione sopra le antiche monete Papali , che ebbi l'onore di recitare a 17. di Luglio prossimo passato alla presenza di V. B. nell' Accademia della Storia Ecclesiastica Pontificia . Ho proccurato , per quanto si stendono le deboli forze mie , di porre in chiaro la verità, e di soddisfare ad ogni obbiezione degli Avversarj.

Dedico pertanto e pongo sotto l'autorevole Patrocinio di V. B. queste mie fatiche , le quali , se non potranno paragonarsi ad infinite altre, che a prò del Mondo

do

do Letterato, ſotto una così Alta protezione ſono uſcite alla luce, ſerviranno almeno per un atteſtato di umiliſſimo oſſequio alla SANTITA VOSTRA dovuto per le particolari mie obbligazioni. Conchè proſtrato a ſuoi Santiſſimi piedi, pregandole dal Sommo Iddio lunga ſerie d'anni felici a beneficio della Repubblica Criſtiana e delle Lettere, colla più profonda umiltà Le chiedo l'Apoſtolica benedizione.

AP-

APPROVAZIONI.

Legi, mandante Reverendissimo Patre Augustino Orsi Sacri Apostolici Palatii Magistro, Dissertationem, cujus titulus est, *Dell' Origine ed Antichità della Zecca Pontificia*: & cujus auctor est Comes Jacobus Acami Academiæ Historiæ Ecclesiasticæ, atque Liturgiæ Socius. Nihil in illa offendi adversum Orthodoxæ Fidei, ac bonis moribus; & editam censeo eam a legentibus relaturam adprobationem, quam in Academico Cœtu auribus excepta ab omnibus audientibus retulit. Ex Collegio Clementino die quinta Septembris 1752.

D. Jo. Franciscus Baldinus Cl. Reg. Congreg. Somaschæ.

Legi Dissertationem, quæ inscribitur *Dell' Origine ed Antichità della Zecca Pontificia*: Auctore Comite Jacobo Acami Academico Historiæ Ecclesiasticæ Pontificiæ, ac Liturgiæ, demandante Reverendissimo Patre Fr. Augustino Orsi Sacri Apostolici Palatii Magistro, eamque eruditione refertam, atque tuendis juribus Pontificiis maxime utilem, & publica luce dignissimam censeo. Ex Ædibus Vallicellanis VI. Kal. Augusti Anno Domini 1752.

Joseph Blanchinus Veronensis Presbyter Congregationis Oratorii Romani.

IM-

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

F. M. De Rubeis Patriarch. Constantinop. Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Augustinus Orsi Sacri Palatii Apostolici Magister Ordinis Prædicatorum.

Dac-

Eretici, che furono i primi a impugnare il Dominio Temporale, e la Sovranità de' Romani Pontefici.

Acchè la Sede Apostolica per munificenza di varj Cristiani Principi ebbe il dominio utile e diretto insieme d' alcune Città e Castella d' Italia, prima ancora delle famose donazioni, che ad essa fecero il Rè Pippino e l' Imperador Carlo Magno, dell' Esarcato e della Pentapoli, incominciarono i Romani Pontefici a esercitarvi la temporale loro Sovrana giurisdizione non solo con farvi le Leggi, ricevere da Sudditi il giuramento di fedeltà, esigerne tributi, punire eziandio colla morte i rei, e regolarvi in altra guisa il governo politico con tutti quegli atti, che a un Principe Sovrano e indipendente convengono, ma altresì *con battervi le monete*. Questi bei pregi della temporale Pontificia Sovranità invidiando nel XI. secolo i Scismatici, contro i quali scrisse S. Anselmo, nel XII. gli Eretici Arnaldisti, dal Secondo Concilio Lateranese perciò condannati, poscia i Valdesi, gli Ussiti, i Vicleffisti, e ne' due passati secoli Lutero e Calvino, i Centuriatori Maddeburgesi, il Morneo, il Molineo, il Volfio, l' Aventino, il Limneo, l' Oldemburgero, il Klockio, il Brunemanno, l' Offmanno, e il Baile, i quali per vaghezza d' oppugnare i diritti eziandio temporali della S. Sede, tutti scrissero, che i Sommi Pontefici non erano anticamente Padroni assoluti de' loro Stati, ma bensì gl' Imperadori. Gli stessi pensieri salirono in capo al Goldasto Calvinista, e poscia al Corringio Luterano, entrambi i quali sotto colore di sostener le ragioni dell' Impero Germanico, cercarono d' insinuare altrui le loro imposture, accozzando insieme molte autorità degli Antichi Scrittori, e varj monumenti o finti

 o mal

o mal'intesi ne'loro pestilenziali Libri(*a*), che furono e sono gli arsenali de' nemici di S. Chiesa. Ma le nere calunnie del Goldasto furono confutate appieno dal celebre Jacopo Gretsero (*b*). A questi torbidi fonti hanno stimato meglio di bere in appresso alcuni Francesi M. Le-Blanc nella sua Dissertazione Storica delle Monete, dietro alle cui false tracce n'andò similmente il Pagi Seniore nella Critica Baroniana, e l'Abate de' Fleury quà e là per tutta la sua Storia Ecclesiastica; siccome fecero a tempi nostri anche gli Autori delle Scritture Imperiali ed Estensi nelle controversie di Parma, Piacenza, e Comacchio, per trarvi materia da metter fuori contro le Signorie della Sede Apostolica, e contro il diritto, ch'ebbero i Papi di batter moneta; attribuendo poco avventurosamente agl'Imperadori Carolini, e Tedeschi non solo l'alto Dominio nello Stato Ecclesiastico, ma di più ancora le monete dal Secolo VIII. in poi battute in Roma. Frà gli Autori poco favorevoli alla temporal giurisdizione de' Romani Pontefici, per somma sventura dee annoverarsi anche il Celebratissimo Lodovico Antonio Muratori, il quale per sostenere l'impegno preso una volta con Monsignor Fontanini intorno al *Dominio di Comacchio*, piuttosto che per amore della verità, ha inserite ne'suoi *Annali d'Italia* molte di quelle insussistenti sue *Osservazioni*, che prima pubblicate avea colle Stampe in altre sue Opere (*c*); e ch'egli ancora infelicemente trasse dal Goldasto e dal Le-Blanc; somministrando con ciò materia al prefato Monsignor Fontanini di replicar le *Difese* per la S. Sede, e al Signor Abate Cenni di censurare i suoi Annali. Ma siccome, per avviso di S. Agostino, suole accadere nelle Letterarie contese, che impugnando soverchio un' errore, talvolta si cade nell' opposto, così parimente è accaduto a certi Pontificj Scrittori, i quali volendo ripetere troppo dall' alto il Dominio tem-

Cattolici, che addottarono le loro false opinioni.

(*a*) Goldast. *Constitut. Imperial Tom.* I. p. 386. Corringius *de Finibus Imperii* lib. 2. cap. 20. p. 391. & 400.

(*b*) Jacobus Gretserus *in Apologia Baronii*, *& Defens. in Goldastum* p. 203. 204. Legendus quoque Sandinus *in Vitis Romanor. Pontif.* nota 10. in Innocentium II. pag. 378.

(*c*) Muratori *Osservazioni sopra una Lettera intitolata il Dominio Temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio. Supplica di Rinaldo I. Duca di Modena &c. Quistioni Comacchiesi. Piena Esposizione &c. Disamina d'una Scrittura intitolata Risposta a varie Scritture in proposito della controversia di Comacchio. Antiquit. Italic. Medii Ævi Tom. 2. Dissertat.* 27. *& Tom.* V. *Dissertat.* 69.

temporale, e la sovranità de' Papi, hanno inseriti nelle loro Opere alcuni favolosi racconti, che diedero poi motivo a Scrittori Francesi ed Estensi di cadere in un' altro estremo, e di fissare l' uno e l' altro ne' tempi troppo bassi: oltrechè nelle loro scritture vi sono tuttavia delle forti obbiezioni, alle quali, a mio giudizio, i nostri Apologisti non hanno finora adequatamente risposto. Ma, la Dio mercè, i diritti temporali della S. Sede sopra le sue Signorie sono sì ben fondati, che non c' è bisogno di favole per sostenerli. Forse perchè l' origine della Zecca Pontificia rimane anche oggidì alquanto oscura e confusa dagli affetti contrarj, e seguaci di quanto ne hanno scritto Le-Blanc, Giorgio Eccardo, e gli Avvocati Estensi, ovvero il Vignoli, il Fontanini, lo Scilla, e 'l Fioravanti, è toccato a me l' argomento di ragionare *del diritto ch' ebbero i Romani Pontefici di battere le monete fino alla fine del IX. Secolo*. E perchè un tale diritto principalmente si fonda sul dominio temporale, e sulla Sovranità d' essi Romani Pontefici nello Stato oggidì detto Ecclesiastico, ho fatto pensiero di spartire in quattro punti questa Dissertazione, con cercar di ridurre, per quanto si possa, a metodo analitico la verità de' fatti. Nel primo punto tratterò, se i Papi avessero in antico il diritto di batter moneta, e quando incominciassero a batterla. Nel secondo, se le monete, che vanno sotto 'l nome de' Papi a tutto il IX. Secolo sieno tutte legittime. Nel terzo, se i Papi vi facessero incidere il nome dell' Imperador vivente per significare la di lui sovranità e alto dominio in tutto lo Stato Ecclesiastico, ovvero a solo titolo di onorificenza, come Avvocato e Difensore del Papa, della Chiesa, e della Città di Roma: e se vero sia, che gl'Imperadori d'Occidente continuassero ad esserne Sovrani dall' anno 755. fino al 1143. conforme pensa Mon. Le-Blanc(*a*), o pure fino al 1346. conforme scrisse il Muratori(*b*). E in questa occasione osserveremo il maltalento di chi ha stesa la *Risposta pel Diritto Imperiale* (*c*), pubblicata in Vienna, ove ini-

[*a*] Le-Blanc Dissertation Historique sur quelques Monnoyes de Charle-Magne, de Lovis le Debonaire, de Lothaire, & de leurs Successeurs, frappees dans Rome. Cap. VIII. pag. 72. A Amsterdam 1692.

[*b*] Muratori *osservazion*. cap. XXV. pag. 50. Vedi Fontanini *Difesa* I. pag. 271. edizione di Roma. anno 1709.

[*c*] *Risposta pel Diritto Imperiale pag*. 3.

iniquamente si tacciano (il che non può udirsi senza orrore) alcuni Santi Pontefici di *Usurpatori*, *e Detentori* delle altrui Signorie; e che *a forza di scomuniche*, *guerre*, *e leghe cercarono di approfittare nel temporale*, conforme non si vergognò d'asserire il suddetto Muratori nella *Supplica*, ch'egli compose a nome di Rinaldo I. Duca di Modena all'Imperador Giuseppe(*a*). Nel quarto punto finalmente parlerò delle Protomi, del nome di S. Pietro, delle chiavi, de' monogrammi, del fiore, della porta di Roma, delle croci, e della mano stesa, che si veggono nelle antiche monete Papali.

Prove, che i Papi circa la metà del VIII. Secolo già batteano moneta.

I. Strano e insussistente viene oggidì riputato dagli Eruditi disappassionati il sistema del Le-Blanc, e del P. Antonio Pagi(*b*), i quali con poco anzi niun fondamento pretesero, che 'l diritto di batter moneta in Roma dal VIII. Secolo in poi agl' Imperadori solamente appartenesse, e non a' Romani Pontefici. Per confutare un così stravagante sistema non crediate già, Erudito Lettore, che io voglia valermi degli argomenti di Monsignor Fontanini a Capi XXII. della sua Difesa II. ove osserva che tra i decreti generali di Carlo Magno, e Lodovico Pio, uno ritrovasi, in cui si ordina, *ut in nullo alio loco moneta fiat nisi in Palatio nostro*, e in un altro, *ut in nullo alio loco moneta percutiatur nisi ad Curtem*. *Ora*, dic' egli, *i Cesari Franchi nè in Roma, nè in altra Città dello Stato Ecclesiastico vi ebbero mai alcun Palagio nè Reale nè pubblico, di lor residenza o ragione*; *nè Carlo Magno ebbe in Roma o nello Stato Ecclesiastico alcuna Corte Reale*. Adunque non vi batteano moneta. Proposizioni, che in nessuna maniera possono sostenersi. I Registri della Badia di Farfa, quali a suo luogo addurrò, ci assicurano, che i Cesari Franchi ebbero in Roma il loro Reale Palagio, di lor residenza e ragione, v' ebbero altresì la loro Corte; e ciò non può negarsi (*c*). Netampoco voglio interpretare per danari battuti dagli antichi Papi quelli *Romaniscos denarios spendibiles*

[*a*] *Supplica* Cap.IX.XI. XII.XIII. *Osservaz.* Cap.XLI.p.34. è prima di Muratori, lo disse le Blanc a cap. VII. della sua Dissertazione sopra le Monete.

[*b*] Le Blanc *loc. cit. pag.* 103. Pagius *in Critic. Baron. ad ann.* 827. §. 3. & alibi passim.

[*c*] Un Autore, che visse sotto Lodovico Pio scrive, che Carlo Magno, soggiogata l' Italia, fece fabbricare un Palazzo in Roma: *subjugata*, *& ordina-*

les(*a*), che ſi leggono in un Diploma di Lotario a favore del ſuddetto Monaſtero di Farfa, l' anno 840. conforme preteſe l'Abate Fioravanti (*b*); ſtantechè ſi durerebbe fatica a provare, che *Romaniſcos denarios* foſſero danari Papali. Nemmeno voglio addurvi per Papale *Monetam Romanam*, che ſi legge nel XV. canone del Concilio Ravennate l' anno 877. ſotto Giovanni VIII. come fu d'avviſo un Autor moderno. E molto meno per provare l' antichiſſimo diritto, ch' ebbero i Sommi Pontefici di batter moneta, voglio valermi di quelli *denarii Papales*, accennati in un giuramento preſtato da Giudici e Avvocati di Roma a Innocenzo II. eletto nel 1130. conforme taluno ha creduto poterſene valere (*c*); non avvertendo, che quel monumento è de' baſſi tempi, quando neſſuno contraſta ne' Sommi Pontefici un tale diritto, e perciò non dimoſtrativo per li ſecoli antecedenti. Laſciati dunque da parte coteſti deboliſſimi argomenti, io oſſervo, che lo ſteſſo privilegio fu conceduto nel X. Secolo dagli Auguſti ai Conti Miniſteriali, loro Vaſſalli, alle Città lor ſuddite, ai Veſcovi di Padova, Trieſte, Aquileja, e ad altri, come ciaſcuno può vedere negli Scrittori di ſomiglianti materie (*d*). Ora ſiccome neſſuno dirà, che i Romani Pontefici foſſero in queſta parte d' inferior condizione a tanti Veſcovi e Vaſſalli dell' Impero, così ſtenterà a perſuaderſi, che i Papi nell' ottavo e nono Secolo, già arricchiti di un amplo Stato, non aveſſero il diritto di batter moneta. Oltreaciò leggo preſſo l' Ughelli in una lettera di Gregorio V. creato nel 996. aver egli conceduto a Ger-

nata Italia ad Romam perrexit, ibidem PALATIUM conſtruxit. Andreas Presbyter apud Ducheſn. Rer. Francic. Tom. 3. p. 667. Due Titoli della Badia di Farfa fanno vedere, che queſto Palazzo era vicino alla Chieſa di S. Pietro, che i Re di Francia vi faceano la lor dimora, e vi amminiſtravano a Popoli la giuſtizia: *Ad hac Petrus Abbas perrexit ad Baſilicam B. Petri Apoſtoli*, IN PALATIO DOMINI CAROLI IMPERATORIS .... *Acta in Civitate Roma* IN PALATIO IMPERATORIS *&c.* Apud eumdem Ducheſn. *loc. cit. &* apud Le-Blanc *loc. cit. cap. IV. pag.* 24.

[*a*] *Tom. 2. Rer. Italic. Par. 2. col.* 398.

[*b*] Benedic. Floravantes *Antiquiores Romanorum Pontificum Denarii ſecundis Curis illuſtrati*, pag. 31. Romæ 1734.

[*c*] Garampius *de Nummo Argenteo Benedict. III. pag.* 87. *& in Addenda & Corrigenda*. Romæ. 1749.

[*d*] Ughelli *Italia Sacra Tom, V. pag.* 413. Gatti *Gymn. Ticin. Hiſt. cap* 1. & 2. Fontanini *Difeſa II. cap. XXII. pag.* 76. Muratori *Supplica cap. VIII. pag.* 11. *Antiquitatum Italic. Medii Aevi Tom. II. Diſſertat.* 27. & alii.

a Gerberto Arcivescovo di Ravenna l'investitura di essa Città, col privilegio insieme di battervi moneta. *Ex gratuita largitate nostra donamus tibi, tuæque Ecclesiæ districtum Ravennatis Urbis, ripam integram*, MONETAM &c.(*a*). Se dunque i Papi nel X. Secolo già concedeano altrui somiglianti privilegj, molto più essi prima d'allora ne saranno stati in possesso. Il Muratori, perchè molto gli osta la suddetta lettera di Gregorio V. s'affatica nelle *Osservazioni* (*b*) per farla credere un documento finto, o almeno alterato, ma non ne adduce prova convincente. In oltre tra i Capitolari di Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo Calvo, pubblicati prima dal Sirmondo, e poi dal Baluzio, uno se ne trova replicato più volte, nel quale si ordina in genere (*c*): *ut in nullo alio loco in Regno nostro moneta fiat, nisi in Palatio nostro*. Indi s'accennano le Città in cui dovea battersi *in Quentovico, ac Rotomago . . . & in Remis, & in Senonis, & in Parisio, & in Aurelianis, & in Cavillono, & in Metullo, & in Narbona*. Roma non vi si nomina mai, segno evidentissimo, che quel diritto non era presso i Cesari Franchi; ma bensì presso i Romani Pontefici. Tra i decreti di Carlo Calvo, fatti nel 864. si legge anche il seguente (*d*): *In denariis nostræ monetæ ex una parte nomen nostrum habeatur in gyro, & in medio nostri nominis monogramma. Ex altera vero parte nomen Civitatis, & in medio Crux habeatur*. A tali contrassegni e caratteri prescritti da Carlo Calvo nelle monete de' suoi Reami, delle quali ne porta i disegni anche il Sirmondo nelle note a questo medesimo luogo, non corrispondono in veruna guisa i contrassegni e caratteri delle Romane, poichè il monogramma, che vi stà nel mezzo, contiene il nome del Papa Regnante, e non dell'Imperadore; v'hà altresì il SCS PETRUS, il che par contrario a quanto dispose Carlo Calvo nelle sue, in cui altro non ci volle, che il proprio nome, quello

[*a*] Ughelli *Italia Sacra in Ravennatibus Archiepiscopis* Tom.2. col.357. Venetiis 1717. Consulendus quoque Natalis Alexander *Historiæ Ecclesiasticæ Seculo IX. Art. XXV.* Tom. VI. pag. 210. edition. Lucen.

[*b*] *Osservaz.* Cap.XVIII. pag.43. quest'istesso Decreto di Gregorio V.è rapportato da Giuseppe Antonio Pinzio nella sua Dissertazione *de Nummis Ravennat.* contro Muratori, e stà nella Raccolta di Filippo Argelati par.3.pag.116.

[*c*] *Capitularia Regum Francorum* inter Opera Sirmondi Tom. III. pag.231. Parisiis 1696. & inter Opera Stephani Baluzii Tom. I. p. 427. 433. 756. Parisiis ann. 1677.

[*d*] Inter Opera Sirmondi loc. mox laud. & Baluzii Tom. 2. p. 178.

lo della Città, e la Croce nel mezzo: *nomen nostrum*, *nomen Civitatis*, *& in medio Crux habeatur*.

Se dalla propria, ovvero dall'altrui autorità avesse origine presso i Romani Pontefici il regale diritto di batter moneta, finora non si sono trovati monumenti per istabilirlo. Il Signor Muratori in questo particolare si contradice: Nella Dissertazione XXVII. *Antiquitatum Italicarum*, accorda che tal privilegio fosse loro concesso da Greci Augusti: *Jus cudendæ monetæ jam accepisse videntur Romani Pontifices a Græcis Imperatoribus* (*a*); e pure poche righe innanzi avea detto, che i Papi l'ottennero quando ebbero il temporale dominio di Roma e del suo Ducato: *Postquam Romanis Pontificibus collata est temporalis potestas in Urbem & Ducatum Romanum, tunc eosdem cœpisse, ac perrexisse signare nummos, suo & Augustorum Imperantium nomine in iis impresso*, che vale a dire, dopo la mancanza dell'Imperio d'Oriente in Italia; laonde in questo particolare egli non merita la nostra attenzione. Monsignor Fontanini (*b*) inclina piuttosto a credere, che fosse originario e non concesso dagl'Imperadori. Comunque sia, torno a dire, non abbiamo fondamento alcuno nè per l'una nè per l'altra opinione. Inquanto al tempo preciso in cui cominciarono i Papi a batterla in Roma, quì pure ci lascia in folte tenebre la Storia. Il più volte memorato Signor Muratori all'anno 796. de'suoi Annali (*c*) ne fissa il cominciamento dopo la coronazione di Carlo Magno; ma ve ne sono delle più antiche, come or ora vedremo. Il Vignoli, e Fioravanti (*d*) portano opinione, che un tale diritto avesser già i Predecessori d'Adriano I. incominciando da Gregorio II. in giù, che vale a dire quasi un secolo avanti la coronazione di Carlo Magno. Ma essi s'appoggiano alla favolosa dedizione del Popolo Romano a Gregorio II. la quale in nessuna maniera può sostenersi, come a suo luogo dimostrerò. Adunque il tempo preciso non può in conto alcuno fissarsi; laonde basterà mostrare, che i Romani Pontefici circa la metà dell'ottavo Secolo già n'erano in possesso. Innanzi però di venirne alle prove, si vuole avvertire essersi mal'apposto il Ven. Cardinal Baro-

nio

(*a*) Tom. 2. pag. 547.
(*b*) Fontanini *Difesa* II. cap. XXII.
(*c*) Muratori *Annali d'Italia* all'anno 796. Tom. 4
(*d*) Vignolius, & Floravantes loc. cit. pag. 3.

nio all'anno 461. de' suoi Annali Ecclesiastici (*a*),ove rapportando una moneta d' argento , tratta dal Museo di Lelio Pasqualini, credette , che essa fosse coniata a' tempi di S.Leone Magno , in memoria d'aver persuaso Attila a non tentare l'assedio di Roma . Prese abbaglio il Ven. Annalista dal leggervi il nome di S. Pietro in una parte , e quello di Papa Leone nell'altra . Ma Niccolò Alemanni , Antonio Pagi , Pier de' Marca , Daniello Papebrocchio , Antonio Sandini , ed altri Eruditi (*b*) sono di parere, che quella appartenga a Leone III. per il titolo , che vi si da al Papa di DOMINUS NOSTER, piu adattato a Leone III. gia divenuto Signore di Roma,che al Primo,sotto cui ancor non possedeva Stati la Chiesa Romana . Se pure essa non appartenga ai tempi anche più bassi di Leone VIII. Antipapa , conforme crede d'aver dimostrato l'Abate Fioravanti (*c*) . In prova del mio asserto mi si para innanzi una moneta di rame in forma quadrata di Papa Zaccheria , veduta dal Celebre Mabillone nel Museo del Conte Mezzabarba in Milano , e riferita nel suo *Iter Italicum* colle seguenti parole (*d*) (Mediolani) *vidimus pretiosa Cimelia Illmi Comitis Mezzabarbæ . . . Inter infimi æris Numismata unum est Zachariæ Papæ quadratum , ex una parte nomen* ZACHARIÆ , *ex altera parte* PAPÆ *titulum exhibens*. Questa è la più antica moneta Papale di quante finora sieno a noi pervenute. E Papa Zaccheria fu creato nel 741. Io ben m'aveggo , che contro il mio sistema potrebbe obbiettarsi , non aver fatto motto di cotesta moneta i diligentissimi Collettori di tali Antichità , Le-Blane , Vignoli , Fioravanti, e Muratori, e spezialmente gli ultimi due, i quali pubblicarono le loro Opere tanti anni dopo l'*Iter Italicum* del Mabillone. Che quella potrebb'essere di qualche Vescovo d'Italia per nome Zaccheria , a cui davasi ancora il titolo di Papa, costume che durò fino al XI. Secolo. (*e*) Che non potè essere di Zaccheria Romano Pontefice, perchè la S. Sede a que' tempi ancor non avea Stati ; e in

(*a*) Baronius *ad eundem annum* §. 12.

(*b*) Nicolaus Aleman. *de Lateranensibus Parietinis Cap.* IX. Pagius *in Critica Baroniana ad an. 796. num* VI. Petrus de Marca *de Concordia Lib* III. *cap.* XI. §. 9. Daniel Papebrochius *in Paralipom. ad Conatum Chronologico-Historic. pag. 46. & alii apud Sandinum in Leone Magno nota* 10. *p.* 125:

(*c*) *Floravantes* loc. *cit. pag.* 2. *&* 77.

(*d*) *Iter Italic.* Joan. Mabillon. *Tom.* 1. *pag.* 18. *num.* VI.

(*e*) Consule Panvinium in lib. *de Officiis seu Ecclesiæ Magistratibus* , *Hieronymum Bignonium in Proemio lib* 1. *Veterum Formularum Marculphi* , & Baronium *in notis ad Martyrologium Romanum* , *die* X. *Januarii* .

conseguenza neppure il diritto di batter moneta; essendo opinione sostenuta da molti Valentuomini, che 'l Dominio Temporale della Sede Apostolica incominciasse dalla donazione del Rè Pippino, seguita nel 755. Ma chiunque sa, che altre legittime Pontificie monete mancano alle Raccolte del Le-Blanc, Vignoli, Fioravanti, e Muratori, che a loro notizia non sono pervenute, e che sino d'allora esisteano ne' Musei particolari d'Italia, non si maraviglierà punto, se vi manchi questa ancora di Papa Zaccheria. Agli Uomini grandi sfuggono tal volta alcune cose benchè certissime e indubitatissime. Se non vogliam dire, ch'essi l'abbiano lasciata fuori perchè non ne viddero il tipo. Che se non ne fan motto i prefati Collettori, la riconoscono per legittima di quel Sommo Pontefice M. Fontanini, e'l Signor Canonico Garampi (*a*), approvando entrambi il giusto giudizio, che ne fece il Mabillone. Il dire, ch'essa potrebbe appartenere a taluno de' Vescovi per nome Zaccheria, non può in verun conto sostenersi, per accertarmene, ho veduto presso l'Ughelli i Cataloghi di tutti i Vescovi dell'Italia, e non ne ho trovato pur uno con tal nome, il quale fosse Vescovo di qualche insigne Città, che avesse il privilegio di batter moneta, e se taluno di questo nome vi s'incontra, egli visse quando i Vescovi ancor non aveano tal privilegio. Tacciarla poi d'impostura perchè alcuni Valentuomini portarono opinione, che innanzi la donazione del Rè Pippino, non avesse Dominj e Signorie Temporali la Chiesa Romana, è un asserto fallissimo, che per essere alla medesima ingiurioso, merita quì una grave censura. Cotesti Valentuomini sono quasi tutti Francesi, Giovanni Morino, Natale Alessandro, M. Le-Blanc, l'Abate de Fleury, ed altri (*b*), i quali studiosi soverchio d'ingrandire la liberalità de' loro Rè Franchi, tentarono di ristrignere (con esito per altro molto infelice) la grandezza temporale de' Sommi Pontefici. A suddetti Valentuomini può

ag-

(*a*) Fontanini *Difesa II. Cap. XXI.* pag. 72. Garampius dicta Dissertat. *Cap. IV. n. III. pag.* 87.

(*b*) Morin *Grandeur Temporelle de l'Eglise Part. III. Cap. XV. p.* 565. Natalis Alexandr. *in Histor. Ecclesiasticam Seculi IV. Dissertat. XXV. Art.* 1. *Propositione V. Tom. IV. pag.* 340. *cit. edit.* Le-Blanc *loc. cit. Cap. I. pag.* 2. *& 3. & Cap. V. pag.* 39. Fleury *Histoire Ecclesiastique liv.* 43. *an.* 755. *§. XVIII. pag.* 340. *Tom. IX.* a Paris 1742. Muratori *Annali d'Italia Tom. IV. an.* 755. *p.* 315. *& alii.*

aggiugnersi ancora il Signor Muratori, che in queste materie s'è compiaciuto di addottare le opinioni straniere. Per provare il più antico temporale Pontificio Dominio non voglio già io salire alla Donazione di Costantino, da tutti oggidì tenuta per suppositizia; nè tampoco ai tempi di S. Gregorio Magno, dalle cui Epistole parve a Monaci Maurini Editori delle sue Opere, di poter trarre, che sino d'allora le Città di Napoli, Otranto, Terracina, Nepi, e Gallipoli fossero suddite della Santa Sede (*a*), sul riflesso, che quel Santo Pontefice vi disponeva tanto il politico, quanto il militare, deputando Tribuni per governarle, e Soldati per custodirle. Chiunque però legge disappassionatamente quell'epistole, altro non ne rileva, se non che in Napoli tutto disponeva S. Gregorio non per propria autorità, ma a nome dell'Imperador d'Oriente; in Otranto poi e Gallipoli comandava egli non alle Città, ma solo ai Ministri, e Operaj di certe Masserie spettanti alla Chiesa Romana (*b*). Neppure voglio addurvi il fatto di Sisinio, e di Gregorio II. i quali, al riferire di Anastasio, pensarono a ristorare le mura di Roma, anzi Gregorio ne incominciò il risarcimento; poichè gli Avversarj risponderanno aver ciò fatto que' Papi come *Vicarj Imperiali*, Molto meno mi valerò del racconto messo in campo la prima volta dal Sigonio, poscia copiato dal Ven. Card. Bellarmino, dall' Alemanni, Vignoli, e Fioravanti come sopra accennai (*c*), e da qualche altro Autore anche più moderno, cioè, che i Po-

(*a*) Monachi Congregationis S. Mauri *in Vita S. Gregorii Magni lib. III. Cap. IX. num. VI. Tom. IV. Operum*, *pag.* 271. *& Tom. II. in notis ad Epist.* 100. *pag.* 1003. *nota a.*

(*b*) Adi Natalem Alexandrum *Historiæ Ecclesiasticæ Seculo VI. Cap.* 2. *art. XIII. Tom. V. pag.* 450. cit. edit. E si notino nella citata epistola 100. ad Sabinianum quelle parole: *De qua ordinatione Fraternitas tua*, *subtiliter facta notitia*, *quid dare* ipsi homines totius Galliopolitanæ Massæ *possunt*, *indicare non differat*. E quelle altre ad Occilianum Tribunum Hydruntinum epist. 99. Tom. 2. pag. 1003. *Scitis enim*, *quod locus ipse Ecclesiæ nostræ sit proprius*, *& ipsi pauci*, *qui illic remanserunt* Rustici, *si in aliquibus incompetentibus angariis*, *vel oppressionibus affligantur*, *locum ipsum deserent*. Quelle parole *homines Massæ*, *& Rustici* fanno comprendere, che ivi intendeva S. Gregorio gli Uomini delle Masserie spettanti alla Chiesa Romana.

(*c*) Bellarminus *de Romano Pontifice*, Alemannus, Vignolius, & Floravantes locis citatis. Præsul Antonelli *Titoli del Dominio della Sede Apostolica Par. VII. p.* 6. *& seqq.* & ante eos *Sigonius de Regn. Italiæ lib.* 3. *p.* 64. his verbis: *Quippe*

Popoli dell' Esarcato e di Roma sotto Gregorio II. scosso il giogo de' Greci Augusti, divenuti Iconoclasti, e Persecutori della Chiesa Romana, si dessero spontaneamente al Papa, e si mettessero sotto'l Dominio della Sede Apostolica: opinione tutt' appoggiata sul falso. Imperocchè sebbene sia vero, per testimonianza di Anastasio Bibliotecario e del medesimo Gregorio II. (*a*), che sotto'l di lui Pontificato si ribellarono que' Popoli all' Imperadore Leone Isaurico, nessuno però degli Antichi Scrittori asserisce, che in quella occasione si dessero al Papa; anzi è cosa evidente, che l' Esarcato colle sue Città fu degl' Imperadori Greci, e venne governato in loro nome dagli Esarchi, finchè i Rè de' Longobardi il levarono dalle lor mani. Basta leggere l' epistola prima di Gregorio II. a Leone Isaurico per chiarirsene. Per conto poi di Roma, essa con alcune Castella d' Italia stette sotto'l Dominio de' Greci Augusti fino alla Coronazione Imperiale di Carlo Magno; il dice chiaro l' antico Autore della Vita d' Adriano I. pubblicata dal Mabillone colle seguenti parole: (*b*) *Adhuc enim Constantinopolitanus Imperator Urbem Romam, & nonnulla Italiæ Castra sub sua ditione tenebat: quæ post modicum, Carolo coronam Romani Imperii suscipiente, amiserunt*. A queste incontrastabili verità chiudendo gli occhi Monsignor Fontanini, e volendo tuttavia persistere nelle Scritture sopra Comacchio (*c*) a so-

B 2

rebus commemoratis exasperati (Romani) *certa animi sententia impium sævumque Leonis Imperium respuerunt, ac solemni Sacramento, se Pontificis vitam, statumque in perpetuum defensuros, atque ejus in omnibus rebus auctoritati obtemperaturos jurarunt. Ita Roma, Romanusque Ducatus a Græcis ad Romanum Pontificem propter nefandam eorum hæresim impietatemque pervenit*.

(*a*) Ecco le parole tratte dall' Epistola 1. di Gregorio II. a Leone Isaurico: *Cum autem advenissent ex Viris Romanis & ex toto interiori Occidente, & in suis Regionibus singuli juvenilia tua pueriliaque facta narrassent, tunc projecta Laureata tua conculcaverunt, & faciem tuam conciderunt, ac delectu habito Langobardi & Sarmatæ, cæterique qui ad Septentrionem habitant, miseram Decapolim incursionibus infestarunt, ipsamque Metropolim Ravennam occuparunt, & ejectis Magistratibus tuis, proprios constituere Magistratus, & vicinas nobis Sedes Regias, ipsamque Romam sic tractare statuerunt, cum tu nos defendere minime possis*. E Anastasio nella Vita di Gregorio II. dice, che allora molte Città d' Italia *spernentes ordinationem ejus*, cioè di Leone Isaurico, *sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt*.

(*b*) *Musei Italici* Tom. 1. Par. 2. p. 39.

(*c*) Fontanini *Dominio e. c. Cap. III. pag.* 1. & 2. *Cap. VIII. pag.* 4. *Difesa I.*

a sostenere la mal fondata opinione dell' Alemanni, ne riportò da alcuni Letterati, e fino dagli Eruditi di Lipsia (*a*) una ben grave censura. Non è questo il modo di difendere le ragioni della Santa Sede sopra i suoi Dominj, ne c'è bisogno di ricorrere a favole a fronte di tante belle prove, che ci somministra la Storia. Per provar dunque, che sia legittima la sopracitata moneta di Papa Zaccheria, porterò solamente dei fatti autentici, incontrastabili, e notorj. Possedeva la Chiesa Romana fino dagli antichi tempi un bel Principato nelle Alpi Cozzie, che per attestato di Paolo Diacono, di Anastasio, di Beda, e di Ermanno Contratto (*b*), essendole stato tolto dai Longobardi, finalmente le fu restituito da Ariberto Rè di quella Nazione l' anno di Cristo 707. nel Pontificato di Giovanni VII. e poscia confermato da Liutprando Successore di Ariberto. Questa fu una restituzione fatta alla Chiesa Romana 48. anni avanti la Donazione del Rè Pippino, or pensiamo da quanto tempo ella ne fu messa la prima volta in possesso. Il Signor Muratori sempre vago di oppugnare la temporale Pontificia grandezza, ha preteso essere stata quella celebre restituzione delle Alpi Cozzie d'un semplice *Allodiale*, consistente in Poderi, case, e censi, contro il sentimento del Baronio, del Tomassino, e di tanti altri (*c*). Ecco le di lui formali parole, tratte dal Tomo IV. de' suoi Annali all' anno suddetto 707. (*d*):
Pen-

Par. IV. Cap. XLVIII. p. 255. Cap. XCVII. XCVIII. e CIII.

(*a*) Autori delle *Osservazioni* sopra la suddetta lettera intitolata *il Dominio &c. Cap.2. p.31. Censura in Actis Eruditorum Lipsiæ an.* 1709. *p.* 194. *& an.*1711.*p.*224. & contra Bellarmin.& Aleman. Le-Blanc *loc.cit.C.II. & IX.*

[*b*] Paulus Diaconus *de Gestis Langobardorum lib. VI. cap.* 28. inter Scriptores *Rer. Italic. Tom.* 1. *Par.* 1. *col.* 499. Anastasius *in Vitis Joannis VII. & Gregorii II. Tom. IV.* Vaticanæ editionis *Sect.* 179. *p.* 174. Beda *de Sex Ætatibus lib. VI.* Tom. 2. Operum. Basileæ an. 1576. pag. 193. Herman. Contrac. *in Chronico editionis Canisii*.

[*c*) Baronius *ad an.* 704. *&* 712. Thomassinus *de Nov. & Vet. Eccles. Disciplina Par. III. lib.* 1. *cap.* 27. §. 17. & alii.

(*d*) *Pag.* 211: Lo stesso suo sentimento avea già espresso il Muratori nella Dissertazione 96. Antiquit Italic. tom. V. pag. 798. colle seguenti parole: *Cum legis apud Anastasium in Vita Joannis VII. & apud Paulum Diaconum in Historia Langobardica donationem sive restitutionem Patrimonii Alpium Cottiarum, ab Ariperto Langobardorum Rege factam, & a Luitprando confirmatam Romanæ Ecclesiæ, iis verbis nil aliud significari puta, quàm Curtes, Prædia, & Fundos.*

Pensa il Card. Baronio, che la Provincia delle Alpi Cozzie appartenesse alla Santa Sede; ma chiaramente gli Storici suddetti (Paolo Diacono e Anastasio) *parlano del Patrimonio delle Alpi Cozzie; e gli Eruditi sanno, che Patrimonio vuol dire un bene Allodiale, come Poderi, Case, Censi, e non un bene Signorile e Demaniale, come le Città, Castella, e Provincie, dipendenti da Principi . . . . Oltrechè non sussiste, come vuol Paola Diacono, che la Provincia delle Alpi Cozzie abbracciasse allora Tortona, Acqui, Genova, e Savona; Città al certo che non furono mai in Dominio della Chiesa Romana. Ciò che s' intende per Alpi Cozzie, l' hanno già dimostrato Eccellenti Geografi.* = Fin qui sono tutte parole del Muratori. Ora fermiamci un poco a considerarle, perchè in esse delle falsità e delle imposture contengonsi. *Come gli Storici suddetti parlano del Patrimonio delle Alpi Cozzie; e gli Eruditi sanno, che Patrimonio vuol dire un bene Allodiale?* Ecco il testo di Paolo Diacono, che egli tacque con arte perchè non si scoprisse l'impostura. *Hoc tempore Aripertus Rex Langobardorum donationem Patrimonii Alpium Cottiarum*, QUÆ QUONDAM AD JUS PERTINUERANT APOSTOLICÆ SEDIS, *sed a Langobardis multo tempore fuerant* ABLATÆ, *restituit, & hanc donationem aureis exaratam litteris Romam direxit* (*a*) E altrove dice: *Quinta Italiæ Provincia Alpes Cottiæ. In hac Aquis, Dertona, & Monasterium Bobium, Genua quoque, & Saona Civitates habentur.* = Si notino quelle parole ALPIUM COTTIARUM, QUÆ QUONDAM AD JUS PERTINUERANT APOSTOLICÆ SEDIS; IL QUÆ è relativo di ALPIUM COTTIARUM, non già del PATRIMONII, come ci vorrebbe far intendere il Signor Muratori contro le regole Grammaticali; onde si vede, che non solo i beni Allodiali, ma ancora le stesse Alpi Cozzie molto innanzi al Rè Ariberto appartenevano alla Sede Apostolica. E giacchè egli ci rimette agli Eruditi per sapere che voglia dire *Patrimonio*, io rimetterei lui medesimo al Glossario del Du-Cange, dove avrebbe veduto, che *Patrimonio di S. Pietro* vuol dire non solo Poderi, e Censi, ma altresì *Dominj e Signorie* della Chiesa Romana (*b*) = *Patrimonium Ecclesiasticum seu Patrimonium Sancti Petri ita appellabant Ecclesiæ Romanæ prædia*, DITIONES, *vel Census in Provinciis*; e in questo significato alcuni esem-

(*a*) Paulus Diaconus *loco supra laud. & lib. 2. Cap. 116. pag. 432.*
(*b*) Cangius *in Glossar. Tom. V.* novæ editionis, Verbo *Patrimonium*.

esempj ne riporta il Du-Cange. Paolo Diacono poi non dice, che le Città di Genova, Savona, Tortona, ed Acqui fossero TUTTE in Dominio della Chiesa Romana, come l' Avversario gli vorrebbe far dire, ma solo, ch' esse comprendevansi nella Provincia delle Alpi Cozzie. Se Genova non fu mai Suddita della Santa Sede, potrebb' essere, che in qualche tempo fosser tali altre Città in quella Provincia contenute. Anche ne' vecchi tempi in mezzo agli Stati d' un Principe v' erano talvolta delle Città spettanti a un' altro Principe. Qual maraviglia dunque se quelle Alpi fossero in Dominio della Chiesa Romana, e Genova in Dominio d' altro Sovrano. Comunque sia, la polizia di que' Secoli è molto oscura, e noi non dobbiam credere, che Paolo Diacono parlasse in aria; anzi ogn' uomo da senno farà più conto dell' autorità d' uno Scrittore dell' ottavo Secolo, e prossimo a quegli avvenimenti, che del Muratori quando egli parla di suo proprio talento e senza prove. Dice finalmente, *ch' Eccellenti Geografi hanno già dimostrato ciò che s' intende per Alpi Cozzie*. Ho voluto io vederne alcuni di questi Eccellenti Geografi, il Baudrand, il Briezio, il Cluverio, e'l famoso Echard (*a*); e sebbene tutti convengano essere quelle Alpi Monti eccelsi, che dividono la Francia dall' Italia, nessuno però nega, che dentro vi fossero delle Città e Castella. Baudrand rapporta il passo allegato di Paolo Diacono, e non gli si oppone; e'l Cluverio dice, che i Popoli di Polènza, Alba, Acqui, Tortona, e Voghera, detti Liguri, i Torinesi, e i Cozzj erano confinanti. *Liguribus jungebantur Taurini .... His finitimi erant Cottii, Regna in Alpibus. Cottiani Regni Caput Segusio, nunc Susa*. Non mi pare dunque strano se alcuni di que' Popoli ne' remotissimi Secoli fossero Sudditi della Sede Apostolica. Mi ricordo, che ragionando delle Alpi Cozzie in questo medesimo luogo uno degli Accademici (*b*), addusse l' istessissime ragioni del Muratori, ne rimase persuaso, e seguitò il di lui sentimento. Ma sia detto col rispetto dovuto a quel nostro Accademico, che infinitamen-

te

(*a*) Baudrand *Lexicon Geographicum v. Alpes Cottiæ* Philippi Brietii *Paralella Geographiæ Veteris & Novæ Tom. 2. Par. 2. de Antiqua Italia lib. V. pag.* 528. *num. IV.* Philippi Cluverii *Introductio in Geographiam lib. 2. cap. 24. pag.* 233. Parisiis an. 1630. Laurentii Echard *Dizionario Geografico tradotto in Italiano v. Alpi*, in Lugano 1748.

[*b*] Questi fù il Rmo P. Abate Monsacrati de' Canonici Regolari Lateranesi, che sopra tale argomento recitò una sua Dissertazione nel Palazzo Quirinale.

te venero e ſtimo, io ſono di parere contrario. Molto meno crederei, che alcuno ſi perſuadeſſe di quanto ſcriſſe il poc' anzi memorato Annaliſta Italiano all' anno 717. (*a*), che la Fortezza di Cuma nel Ducato di Napoli, invaſa da Romualdo II. Duca di Benevento, non apparteneſſe alla Chieſa Romana, e che Papa Gregorio II. a nome dell' Imperadore la ricuperaſſe per opera del Duca Giovanni. Baſta leggere il più volte lodato Paolo Diacono per chiarirſene (*b*). *Superſtite ſane*, ſono ſue parole, *adbuc Beato Papa Gregorio*, ROMANÆ SEDIS CUMANUM CASTRUM *a Langobardis Beneventanis pervaſum eſt*; *Sed a Duce Neapolitano noctu ſuperveniente*, *quidam ex Langobardis capti*, *quidam perempti ſunt*, *Caſtrum quoque ipſum a Romanis eſt receptum*: *pro cujus Caſtri redemptione Pontifex ſeptuaginta libras auri*, *ſicut primitùs promiſerat*, *dedit*. Si noti quel *Romanæ Sedis Cumanum Caſtrum*; il cui legittimo ſenſo perchè non tornava in grado al Muratori, tentò egli d' alterarlo e imbrogliarlo inſieme, (*c*) ponendo una virgola importuna nel teſto dopo le parole *Romanæ Sedis*, e leggendo così: *Superſtite adbuc Beato Papa Gregorio Romanæ Sedis*, qui mette la virgola, e poi *Cumanum Caſtrum e.c.* fin dove arriva la paſſione e lo ſpirito di partito! E quantunque egli ſcriva eſſer credibile, che a Papa Gregorio aveſſe l' Imperadore raccomandata la difeſa de' ſuoi Dominj in Italia, ciò non oſtante nol prova. Egli è altresí certo, che nel Pontificato del medeſimo Gregorio II. avendo occupato i Longobardi il Caſtello di Sutri, non molto dopo lo reſtituirono alla Sede Apoſtolica, e per meglio ſtabilirne il Pontificio Dominio, vi aggiunſero ſolenne donazione, colla quale offerirono quella Terra agli Apoſtoli Pietro e Paolo, acciochè in perpetuo foſſe della Chieſa Romana. *Eodem tempore*, ſono parole di Anaſtaſio, (*d*) *per II. Indictionem dolo a Langobardis pervaſum eſt Sutrienſe Caſtellum*, *quod per centum quadraginta dies ab eisdem Langobardis poſſeſſum eſt*. *Sed Pontifi-*

[*a*] *Annali d' Italia* Tom. IV. an. ſuddetto.

[*b*] Paulus Diaconus *de Geſtis Langobard. lib. VI. Cap.* 40. Eadem habet Anaſtaſius *in Gregorio II. Tom. IV.* Vaticanæ editionis, *pag.* 176. Conſulendus quoque Franciſcus Pagius *in notis ad eumdem Anaſtaſ. ibid. nota IX. pag.* 177.

[*c*] *Rer. Italicar. Tom.* 1. *Par.* 1. *col.* 504. Si oſſervi ancora, che *Papa Romanæ Sedis* difficilmente ſi troverà negli Scrittori Antichi, o di mezzo tempo.

[*d*] Anaſt. *in Vita Gregorii II. pag.* 157.

tificis multis continuis scriptis atque commonitionibus ad Regem missis, quamvis multis datis muneribus, saltem omnibus suis nudatum opibus Castrum donationem Beatissimis Apostolis Petro & Paulo antefatam emittens Langobardorum Rex restituit atque donavit. In oltre si osservi aver dato alla luce Monsignor Fontanini (a) una lettera non più veduta di Gregorio Papa III. cavata dalla Raccolta manoscritta degli Antichi Canoni, fatta dal Cardinal Deusdedit. Essa stà in un Codice Vaticano segnato 3833. ed è scritta in data de' 15. Decembre dell' anno 740. a i Vescovi *Tusciæ Langobardorum*, cioè della Toscana Suburbicaria, pregandoli a unirsi con Adeodato Suddiacono Regionario, per ricuperare quattro Città o Castella tolte l' anno antecedente à S. Pietro dal Rè Liutprando e Ilprando suo figliuolo. *Ad obsecrandum, & Deo favente, obtinendum pro quatuor Castris, quæ anno præterito Beato Petro ablata sunt, ut restituantur a filiis Nostris Liutprando & Hilprando .... Ut a Deo inspirati pro terroribus eorum, Beatis Principibus Apostolorum Petro & Paulo eadem Castra restituant*. A questa Lettera di Gregorio III. non han saputo mai che rispondere nè i Francesi, nè il Muratori; anzi egli dimentico di quanto in tale materia avea scritto altrove, ne fa chiara menzione nel Tomo IV. de' suoi Annali, all' anno 741. (b). Se tutti questi sono fatti incontrastabili, e notorj, riferiti da contemporanei Autori circa le Signorie Demaniali restituite alla Santa Sede e da lei possedute molto innanzi alla Donazione del Rè Pippino, forza è conchiudere, che innanzi ancora a tal Donazione ella battesse moneta. Cotesto Rè dunque non fù Istitutore del Principato della Chiesa Romana, come vorrebbono i Francesi, ma solo Amplificatore, in quantochè alle Signorie già da lei possedute aggiunse l' Esarcato, e la Pentapoli. Il perchè ben si vede quanto sia ridicola la seguente ampollosa proposizione di Natale Alessandro, stampata in fronte alla Dissertazione XXV. del IV. Secolo: *Ecclesia Romana* (Pippini & Caroli Magni) *nec non*

[a] Fontanini *de Antiquitatibus Hortæ lib. 2. cap. VII. pag. 278. & 385.* Ejusdem Epistolæ meminit *Difesa II. Cap. XXXII. pag. 90.*

[b] *Pag. 285.* Nota: forse le suddette Città ò Castella furono Amelia, Orta, Polimarzio, e Blera, che dopo l' assedio di Roma sotto Gregorio III. ritenne per se Liutprando, e poscia le restituì a Papa Zaccheria, Successore immediato di esso Gregorio, conforme scrive Anastasio *in Vita Gregorii III. & Zachariæ*. Si veda anche il Sandini *in Gregorio III. pag. 224.*

non Ludovici Pii , & Caroli Calvi munificentiæ debet , quod Urbium & Provinciarum sit Domina , quæ solis antea oblationibus , prædiis , & latifundiis erat Dives. Il Signor Abate Cenni nel Giornale del Pagliarini del 1746. (*a*) disapprova anch' egli le vane osservazioni del Muratori intorno alle Alpi Cozzie , alla Fortezza di Cuma , e al diritto Pontificio di batter moneta ; ma non si è presa la cura di confutarle , conforme parea richiedesse una così dilicata e importante materia. Laonde ho creduto obbligo preciso di chi sostiene le ragioni della Sede Apostolica dimostrare al Pubblico quanto sieno mal fondate le idee di chi ha composti gli Annali d' Italia ; a quali , stantechè contengono infinite altre cose alla Corte di Roma ingiuriose , e da altri finora non avvertite , sto preparando una più esatta censura , che a suo tempo forse pubblicherò.

Monete , che vanno sotto 'l nome degli antichi Papi , non sono tutte sicure.

II. Ora s'ha da esaminare se le monete , che vanno sotto 'l nome de' Papi fino alla fine del IX. Secolo , sieno tutte legittime . Per venirne a capo , non ho voluto valermi della Raccolta fatta dal Le-Blanc, perchè infedele, avendone fatto incidere maliziosamente alcune con lettere così depravate ed oscure , che non si posson leggere , per aver luogo così di attribuirle a suoi Cesari Franchi (*b*) ; oltrechè di molte non vi seppe leggere neanche i monogrammi (*c*) . Ne tampoco fo pensiero di adoperare la Raccolta del Vignoli , stantechè oltre all' esser mancante , non è sempre felice nelle interpretazioni. Quella dell' Abate Fioravanti sarebbe ottima , ma ad essa pure ne mancano alcune , che si sono rinvenute doppoi . M'atterrò dunque alla Raccolta del Muratori , pubblicata nella Dissertazione XXVII. *Antiquitatum Italicarum* (*d*) ; non già per approffittare delle di lui interpretazioni , che sinistre e insussistenti sono al pari di quelle del Le-Blanc , ma perch' essa è accresciuta di altre monete, che prima in certi Musei d'Italia giaceano nascoste; e in sussidio di qualchuna, che a questa pur manca , mi valerò della preziosa Raccolta del Signor Canonico Garampi (*e*) . Se i nostri Maggiori fosser stati più diligenti in

C con-

(*a*) Giornale del Pagliarini dell' anno 1746. *pag.* 81. *e segg.*
(*b*) Adi Floravantem *loc. cit. pag.* 30.
(*c*) Vignolius, Floravantes loc. cit. & Fontanini *Difesa II. cap. CVIII. p.* 274.
(*d*) Muratorius *Antiquit. Italic. Medii Ævi Tom.* 2. *p.* 548.
(*e*) Garampius *De Nummo Argenteo Benedicti III.*

conſervarle, e gli uomini di mal talento, o di poca intelligenza di tali rimaſugli d' antichità, che mai ſempre vi ſono ſtati, non le aveſſero convertite in altr' uſo, ne avremmo gran copia: il perchè le monete Pontificie a tutto il IX. Secolo finora pubblicate, le quali hanno diverſo tipo, e appartengono a diverſi Papi, ſono 36. ſolamente; e queſte non tutte ſicure. Tutti i Collettori cominciano la loro ſerie da quelle di Adriano I. creato Pontefice nel 782. non eſſendo riuſcito loro trovarne delle più antiche. Il primo luogo però deeſi alla moneta di rame di Papa Zaccheria, che ſopra ho vendicata. Le altre finora rinvenute ſono tutte d'argento. Nel primo danaro, ſecondo l'accennata ſerie, ſi vede la Protome o ſia l'effigie Pontificia colle parole nel limbo *HADRIANUS PAPA*. Quà e là dalla Protome vi ſono le lettere I. B. che neſſuno ha ſaputo mai ſpiegare: a roveſcio nel mezzo v'ha una croce, da un lato un R. e dall' altro un M., nel giro il lemma VICTORIA D. N. N. cioè di Gesù Criſto; ſotto v'è il *CONOB*, che ſovente s' incontra nelle antiche monete d' altri Principi ancora. Sopra queſto *CONOB* ovvero *COMOB* diſputano gli Antiquarj. Chi dice eſſer' una delle antiche Sigle, e che ciaſcuna lettera ſia iniziale d'una intera parola, e voglia dire *Civitates Omnes Noſtræ Obediunt Benerationi*. Chi dice eſſer' un termine indicante l'officina monetaria: chi la purità del metallo; ma ſono tutte congetture ſenza fondamento (*a*); Un altra quaſi conſimile l' ha data fuori il Signor Canonico Garampi al *num.* 1. della ſua Tavola. Tutti l'attribuiſcono a Papa Adriano I. per quelle ſigle R. M. che in ſenſo di eſſi, voglion dire *Romana Moneta*, oppure *Romæ Moneta*. Ma chi ci aſſicura, che non vogliano dire piuttoſto *Ravennæ Moneta*, e non ſia di qualche Arciveſcovo Ravennate? Antividde tale difficoltà l'Abate Fioravanti (*b*), onde ſcriſſe: *Litteræ illæ R. M. Romana Moneta, vel Romæ Moneta ſignificare putandæ ſunt. Siquis verò Ravennæ, ubi monetaria officina olim fuerat, cujum nummum fuiſſe exiſtimaverit, ego quidem non repugnarem, niſi obſtaret, quod anno 787. illius Urbis dominio fere exuiſſent Hadrianum Eleutherius & Gregorius.* Ma ſe io replicaſſi, che

(*a*) Legeſis Floravantem *loc. cit. p.* 8.
(*b*) Eumdem *ibid. pag.* 7.

che protrebbe essere di qualche Arcivescovo Ravennate del X. o XI. Secolo, quando i Papi trasferirono in essi l'utile dominio di quella Città col privilegio insieme di battervi moneta, tornerebbe in mezzo la stessa difficoltà. Un altro danaro d'argento con i medesimi caratteri si vede nella Tavola del Muratori al *num.* 2. Finora però non s'è potuto ancor decidere di quale Adriano Romano Pontefice si fosse, essendovene stati trè di questo istesso nome nel nono Secolo. Io non ho difficoltà di attribuirlo come sentono tutti gli Eruditi, ad uno di essi Adriani, stantechè oltre le sigle R. M. vi si legge SCI PETRI, marca quasi sicura delle antiche monete Papali; dico *marca quasi sicura*, perchè il SCI PETRI si legge parimente ne' danari Anglicani, battuti nelle Metropoli d'York, i quali una volta pagavansi dagl'Inglesi alla Chiesa Romana in tributo, come può vedersi nella Dissertazione di Andrea Fontaine d' Oxford, ch'è stato il primo a pubblicarli (*a*). Nella suddetta Tavola al *num.*3. si vede un altro danaro, nel cui monogramma leggiamo LEO, e nel margine SCS PETRUS: a rovescio CARLUS nel margine, e nel monogramma IPA, cioe *Imperator*. Questo si riferisce a Leon III. che coronò Imperadore il Re Carlo Magno l'anno di Cristo 800. Un altro spettante a Carlo M. e a Leone III. pretese d'averne trovato Le-Blanc, le lettere però sono talmente logore, che non possiamo accertarcene, e quantunque il Vignoli le abbia supplite, quasichè ivi stia scritto CAROLO R. LEO PP. tuttavia sono idee poco fondate. Il quinto danaro da alcuni si attribuisce a Stefano IV. eletto a 23. giugno nel 816. il monogramma contiene il nome di Stefano, nel giro SCS PAULUS: a rovescio SCS PETRUS. ROMA. Non essendovi però il nome dell' Imperadore, segno sicuro per fissarne il tempo, ciascuno può attribuirlo a qual Stefano più gli aggrada, al VI. al VII. al VIII. e anche al IX. Il sesto danaro da una parte ha LUDOVVICUS IMP. ROMA. Questi è Lodovico Pio Augusto: dall' altra parte PASCAL, cioe Pasquale I. circa gli anni di Cristo 818. I danari settimo, ottavo, e nono fanno menzione di Papa Gregorio, e di esso

 Lo-

(*a*) Hæc Dissertatio Andreæ Fontaine Oxoniensis extat *Par.III.p.* 181.*Thesauri Linguar. Veter. Hichesii*. Hos etiam nummos post seriem veterum Pontificalium profert Muratorius dicta *Dissertat.* 27. *p.* 549.

Lodovico Pio, circa gli anni 830. Nel settimo e ottavo si legge PP. GREII cioè Gregorii, SCS PETRUS: a rovescio LUDOVVICUS IMP. PP. PERPETUUS, nel mezzo v' ha il PIUS. Nel nono si legge parimente PAPÆ GREGORII, e nel giro SCS PETRUS: nell' altra parte HLOTHARIUS IMP. PIUS, titolo, che non era speciale di Lodovico Primo, ma davasi ancora agli altri Augusti. Questi trè danari comunemente si attribuiscono a Papa Gregorio IV. creato nel 827. Ma, per mio avviso, non essendovi il consueto nome di *ROMA*, non è tuttavia fuori di dubbio se appartengano a Papa Gregorio IV. o piuttosto a Gregorio Arcivescovo di Ravenna (*a*), che visse appunto sotto Lodovico Pio, e Lotario, e nel Pontificato di Gregorio IV. da cui si ribellò, ovvero a qualche altro Gregorio Vescovo. I Vescovi ancora faceano incidere nelle lor monete il nome Imperiale; e'l SCS PETRUS trovasi parimente nelle monete battute fuori di Roma, come poc'anzi s' è osservato. Il decimo danaro spetta a Papa Sergio II. consacrato nel 844. Nel mezzo leggesi SERGIUS PAPA, nel giro SCS PETRUS: a rovescio HILOTHARIUS IMP. PIUS. Un altro consimile, chè prima era inedito, lo dobbiamo alla diligenza del Signor Canonico Garampi (*b*). L' undecimo rappresenta Leon IV. e Lotario I. circa gli anni 848. Nel monogramma LEO PAPA, nel giro SCS PETRUS: a rovescio HLOTHARIUS IMP. Il duodecimo, che finora è stato inedito, e lo ha pubblicato con una bellissima Dissertazione il più volte lodato Signor Canonico si attribuisce a Benedetto III. creato nel 855. Nel monogramma BENEDICTUS PAPA, nel giro SCS PETRUS: a rovescio HLOTHARIUS IMP. PIUS. Ve ne sono quattro altri spettanti a Benedetto III. (*c*) in tutti però si legge LUDOVVICUS IMP. PIUS. ROMA. Questi e Ludovico II. regnante nel Pontificato di Benedetto III. Il 15. e 16. dal Fioravanti e Muratori si attribuiscono a Papa Niccolò I. circa gli anni 860. Il monogramma però è così intricato ed oscuro, che non oserei asserirlo. Nel margine v'ha il solito SCS PETRUS: a rovescio LU-

(*a*) Lege *Ughellium Ital. Sac. Tom.* 2. *col.* 346. edition. Venetæ 1717.
(*b*) Garampius *loc. cit. Tabulæ num.* 3.
(*c*) Apud Murator. dicta *Dissertat.* 27. *n.* 12. & 13. & apud Garampium *Tab. num.* 6. & 7.

LUDOWICUS IMP. ROMA, dagli Antiquarj accennati creduto Lodovico il II. In uno di questi due danari non c'è il nome d'alcun Imperadore, onde non può fissarsene il tempo: e sebbene vi si legesse *NICOLAUS*, conforme essi pretendono, pure non possiam sapere a qual Niccolò debba attribuirsi, se al II. ovvero al III. IV. ed anche al V. quando i Papi già aveano dismesso il costume di farvi incidere il nome Imperiale. Il 17. danaro fu battuto circa gli anni 870. sotto Papa Adriano II. il cui nome si contiene nel monogramma, col SCS PETRUS nel giro, e nell'altra faccia LUDOWICUS IMP. cioè il II. ROMA. Due altri spettanti ad Adriano II. col monogramma in diversa forma, gli ha ultimamente pubblicati il diligentissimo Garampi al *num.* 8. e 9. della sua Tavola. Il 18. 19. 20. e 21. pretendono universalmente i Collettori delle monete Papali, che debbano riferirsi al Pontefice Giovanni VIII. creato l'anno 872. ma i monogrammi di cotesti ancora da me diligentemente osservati, sono intricatissimi, di maniera che difficilmente può intendersi se vada letto *JOANNES*, ovvero *NICOLAUS*, o il nome di qualche altro Pontefice. So bene, che avendo osservato un simile monogramma nella Chiesa di S. Clemente il Ciacconio, l'Alemanni, il Ducange, e'l Papebrocchio, furono d'avviso, che fosse un simbolo di Niccolo I. Io sono contento di non decidere sopra tale controversia. In tutti v'ha il *SCS PETRUS*: in due *LUDOVVICUS IMP.* supposto il II. *ROMA*: e in uno CAROLUS IMP., creduto il Crasso, o il Calvo, entrambi da Giovanni VIII. coronati Imperadori. Nel 21 poi oltre al monogramma intricatissimo non v'ha il nome delle Città; il perche mi cresce vi è più il sospetto, se sia moneta Papale. Il danaro 22. pure d'argento è uscito dal Museo del Signor D. Gio. Francesco Muselli Arciprete della Cattedrale di Verona, e lo ha pubblicato per la prima volta il Signor Muratori. Egli crede, che spetti a Papa Marino I. eletto l'anno 882. Nel monogramma si legge *MARINUS*, nel margine SCS PETRUS: a rovescio CAROLUS IPAR. creduto il Crasso. Ma chi ci leva il dubbio se sia legittimo? non essendovi il *ROMA*, come in un altro infallibilmente genuino di quel Pontefice, e che si vede nella Tavola di esso Muratori al *num.* 23. ove leggesi MARINI PP. ROMA. Il 24. si ri-

riferifce ad Adriano III. creato nel 884. Nel monogramma fi legge *HADRIANI*,nel limbo SCS PETRUS : a rovefcio *CAROLUS IMP*. cioè il Craffo , e nel mezzo *ROMA* . I danari 25.26. 27. e 28. fotto Stefano V. furon battuti , circa gli anni di Crifto 886. dal monogramma ricavafi *STEPHANUS* . In tutti fi vede CAROLUS IMP. cioè il Craffo , che appunto morì l'anno 4. del Pontificato di Stefano V.,SCS PETRUS . ROMA , e in uno di effi SCS PAULUS . Il 29. e'l 30. rapprefentano Papa Formofo circa gli anni 891. I nomi di S. Pietro , di Formofo , e di Guido , detto anche Widone Imperadore , che a que' dì regnava in Italia , chiaramente fi leggono in quefte monete, in mezzo delle quali leggefi ancora *ROMA*. Il danaro 31. penfano il Fioravanti , e Muratori che appartenga a Papa Giovanni IX. eletto nel 898. Quì pure v'ha quel monogramma cotanto ofcuro ed intricato, che 'l Ciacconio,l'Alemanni,e'l Papebrocchio attribuirono a Niccolò I.come poc'anzi s'è detto.*LANTUERT* , cioè Lamberto Imperadore fi legge nel giro : a rovefcio SCS PETRUS con la di lui effigie, o pure del Papa . Neanche quì voglio entrare nella controverfia : dirò folo, che mi nafce qualche dubbio , fe fia Papale , non vedendovi il nome della Città . Finalmente i danari 32. 33. 34. comunemente fi attribuifcono a Benedetto IV. eletto l'anno di Crifto 900. Il nome di Benedetto e di Lodovico Imp.chiaramente vi fi leggono , e nel mezzo *ROMA* . Si dice effer quefti Lodovico III. Ma fe taluno diceffe , che i fuddetti danari potrebbono eziandio appartenere a Benedetto III. nel cui Pontificato regnò Lodovico II. chi gli toglierebbe la congettura ? Ed ecco la ferie delle monete Pontificie o credute Pontificie fino a tutto il nono fecolo , alle quali fe aggiunganfi quelle due di Sergio II. e di Benedetto III. date fuori dal Garampi , formano il numero di 36. (a) . Non può dunque negarfi , che i noftri Collettori fieno ftati troppo facili nell'attribuire ai Romani Pontefici tutte le monete , che loro tornavano in grado , fenza ba-

(a) Chi voleffe vedere la ferie delle monete Papali fino a tutto l' XI. fecolo, feguiti a leggere la Differtazione 27. del Muratori nel *Tom. 2. Medii Ævi*. Chi poi voleffe le più moderne , vegga il P. Filippo Bonanni, che incomincia da Martino V. fino a tempi fuoi , vegga Saverio Scilla , che incomincia da Clemente V. fino a giorni noftri .

badar molto alle ragioni, che si fossero addotte in contrario. Ve ne sono delle legittime, ma ve ne sono ancora delle dubbiose. Laonde io terrei per regola generale, che quando in esse non si legge SCS PETRUS, o almeno ROMA, vi sia luogo da sospettarne forte. Quando poi v'ha il SCS PETRUS, senza il *ROMA*, c'è molta probabilità, che sieno Papali, non perciò affatto sicure; stantechè il SCS PETRUS trovasi eziandio nelle monete battute fuori dello stato Ecclesiastico, come sopra s'è veduto.

Romani Pontefici mai sempre Sovrani de' proprj Stati.

III. Quindi scendendo al punto più interessante, se i Romani Pontefici vi facessero incidere il nome dell'Imperador vivente per significare la di lui sovranità, o alto dominio in Roma, e in tutto lo Stato della Sede Apostolica, conforme vantano i Francesi, i Ministri Imperiali, e 'l Signor Muratori (*a*): ovvero a solo titolo di onorificenza come Avvocato e Difensore del Papa, della Chiesa, e della Città di Roma, secondochè con tutta ragione i nostri Pontificj Scrittori sostengono (*b*), egli è certissimo, che i Romani Pontefici dopo le donazioni fatte alla S. Sede, sono stati mai sempre Principi assoluti, indipendenti, e Sovrani di tutti i loro Stati. Per confutare quest' altro sistema falsissimo de' Francesi, e de' Ministri Imperiali, ed Estensi, neanche quì mi valerei del seguente argomento creduto finora da tutti gli Scrittori Pontificj uno de più forti, laddove, per mio avviso, egli è assai debole a fronte di tante convincentissime prove, che or ora vi addurrò. Producono essi alcune monete Papali di Adriano, Stefano, Niccolò, Giovanni, Benedetto, e Sergio, nelle quali non v'ha il nome dell'Imperadore, ma del solo Papa regnante (*c*). Indi soggiungono, che se i Cesari fosser stati Sovrani di Roma e di tutto lo Stato Ecclesiastico, il lor nome sarebbe stato posto in tutte, e non in alcune sola-

(*a*) Le Blanc, Pagius Senior, Muratorius *loc. cit.* & Jo. Georgius Echart *in Commentar. de Rebus Franciæ Orientalis Tom. 2. lib. 26. p. 5. & lib. 31. p.* 897.
(*b*) Fontanini *Difesa I. pag. 379. Difesa II. cap. XXI. p.* 72. 73. *cap. XXII. pag.* 78. & alibi passim. Vignolius & Floravantes *loc. cit. pag. 15. & 31. Garampius* dicta *Dissertat. Cap. IV. num. III. p.87.*
(*c*) Fontaninius, Vignolius, Floravantes, & Garampius, locis mox laudatis, & alii.

ſolamente : ſenza badare, che gli Avverſarj potrebbero riſpondere , non eſſer forſe tanto antiche , quanto eſſi immaginano , quelle monete , potendo eſſere de' tempi più baſſi , quando i Papi aveano già tralaſciato l' uſo di farvi mettere il nome Imperiale . Potrebbero altresì riſpondere , che ſe in alcune di quelle il nome Imperiale non vi compariſce , ciò avvenne , perchè quando furon battute , era vacante l'Imperio d'Occidente . Così riſpoſe al Vignoli, e Fioravanti il Muratori (*a*) . In fatti quando furono creati Papi Stefano VII. e VIII. Giovanni XI. e XII. e alcuni altri nel X. ſecolo , era vacante l' Imperio Occidentale . Io dunque non voglio appoggiare ſopra un argomento sì fievole le ragioni della S. Sede , quando abbia argomenti più forti per corredarle . Gli Scrittori Franceſi , Imperiali , ed Eſtenſi argomentan così (*b*) . Tutto 'l Mondo conviene , che 'l diritto di far battere moneta in una Città apparteng a ſolamente a chi n'è il Sovrano : I Sovrani di Roma, e di tutto lo Stato Eccleſiaſtico furono mai ſempre gl' Imperadori Franchi , e Tedeſchi dal 755. fino al 1346. laddove i Papi furono ſemplici Vicarj Imperiali , Principi Subordinati e Vaſſalli , i quali ebbero il ſolo utile dominio e'l governo di eſſo Stato. Adunque gl'Imperadori , e non i Papi , battettero moneta in Roma fino a quel tempo , e vi fecero mettere il proprio nome per ſegno della loro Sovranità . Indi accozzano inſieme molti fatti , (ma oh quanto mal inteſi) immaginando d' inſinuare altrui la Sovranità Imperiale negli Stati della S. Sede , perchè in eſſi gl' Imperadori han fatte le leggi , amminiſtrata la giuſtizia pu-

(*a*) Al Vignoli,e Fioravanti , che attribuivano a Stefano IV.creato nel 816. una moneta,in cui non v'ha il nome Imperiale,il Muratori riſpoſe così: *Si quis vero contenderet , denarium hunc pertinere potiùs ad Stephanum VI. aut VII. aut VIII. Romanos Pontifices : quanam , quæſo , ratione hanc ei conjecturam eriperes ?* In prælaud. Diſſertat. 27. Antiquit. Italic. Tom. 2. pag. 548.

(*b*) Ita Le-Blanc in laudata *Diſſertat. pag.* 1. *& ſeqq.* Muratori *Oſſervaz. Cap. VIII. p.* 37. *Supplica cap. VIII. p.* 2. e in tutte le ſue Scritture ſopra Comacchio . *Annali d' Italia Tom. IV. all' an.* 789. e nella Diſſertaz. 27. Medii Ævi . *Riſpoſta pel Diritto Imperiale ſopra Comacchio . Rifleſſi ſopra la voce ſparſa dalla Corte di Roma per la reſtituzione di Comacchio* , ſtampate entrambi in Vienna . Fleury *Hiſtoire Eccleſ. all' anno* 817. *Tom. X. lib.* 46. §. XXVI. *pag.* 169. *a Paris* 1742. & alibi paſſim . Stephanus Baluzius *Præfat. ad Capitular. num. XXVIII.* Jo. Georgius Eccardus *Rer. Francicar. lib.* 25. *cap.* 38. præter Goldaſtum , Corringium , & Pagium Seniorem locis ſupra citatis .

punitiva, e civile, ricevuto il giuramento di fedeltà da i Popoli, condannati e assoluti dalle pene i Rei, e confermata l'elezione de' Papi: le quali cose, soggiugne Le-Blanc, e con esso lui tutti i suoi Copiatori, *sono i diritti più essenziali, e gli argomenti più forti della Sovranità* (*a*). Ma se io proverò agli Avversarj, che tutti gli Atti suddetti giurisdizionali fecero i Sommi Pontefici ne' loro Stati dal 755. in giù con una indipendenza totale dagl'Imperadori: Laddove se questi tal volta ve li faceano, vi concorreva IL CONSENSO E LA VOLONTA' ESPRESSA DE' PONTEFICI MEDESIMI, ne verrà per legittima conseguenza, che i Papi ne fossero Signori diretti e Padroni assoluti, non già gl'Imperadori: sapendo ognuno che 'l Sovrano non ha bisogno di prendere il consenso dal suo Vicario. E per cominciare dal Patriziato del Rè Pippino, donde gli Avversarj traggon l'origine del preteso alto dominio Francese, voi ben sapete quanto fra loro contrastino gli Eruditi per mostrare se quel Patriziato consistesse nella sola Difesa della Sede Apostolica, ovvero se oltre a quella, seco portasse annessa la giurisdizione temporale in Roma, e in tutto lo Stato Ecclesiastico (*b*). Quel che sappiamo di certo si è, che in tutta l'Antichità ancor non è riuscito a' Francesi trovare un atto solo di giurisdizione Sovrana, esercitato da quel Rè ne' Dominj della Chiesa Romana (*c*). Ma io voglio loro accordare, che la dignità del Patriziato seco portasse ancora giurisdizione temporale: questa però i Rè Franchi non ebbero da se come Sovrani, ma bensì fu loro delegata da i Papi. *Patricii nomen duo complectebatur, & jurisdictionem, quâ Reges in Urbe ex consensu Pontificis & Populi Romani potiebatur, & protectionem seu defensionem, quam Romanæ Ecclesiæ polliciti erant*, così Pier de'Marca (*d*); il quale mal non s'appose, dicendo *ex consensu Pontificis*. Imperocchè siccome il Patriziato de' Ro-

D ma-

(*a*) Le-Blanc *loco mox laud. Cap. 1. pag. 1. Cap. IV. pag. 17. & seqq.*

(*b*) Consule Petrum de Marca *de Concord. Sacerd. & Imp. lib. 1. Cap. 12. §. 4.* Fontaninium *Difesa I. cap. CIII. p. 265. Difesa II. cap. XV. pag. 66.* Muratorium *Annali d'Italia Tom. IV. an. 789. & alios.*

(*c*) In una bolla di Paolo I. presso il Baronio all'an. 761. §. 17. Pippino è appellato Difensore della Chiesa Romana, non Sovrano di Roma: *tempore Pippini Excellentissimi Regis Francorum, & DEFENSORIS ROMANI.*

(*d*) Petrus de Marca *loco mox laud.*

mani fù conferito da Papa Stefano III. al suddetto Rè Pippino e a Carlo Magno suo figliuolo, a cui poscia confermollo Papa Adriano I.(*a*); così tutta quella giurisdizione che seco portava tal dignità negli Stati della Santa Sede, fù conferita loro da que' medesimi Papi; onde non fu *alto dominio*, come di lor proprio talento asseriscono i Francesi, e 'l Signor Muratori, ma una podestà delegata a' Principi Stranieri da Romani Pontefici per esser difesi da i nemici, e perchè fosser loro mantenuti in fede i proprj sudditi; non avendo da se in que' infelicissimi tempi forze bastanti per farsi ubbidire. Nel Codice Carolino abbiamo la lettera 85. scritta al Rè Carlo Magno ancor Patrizio de' Romani da Papa Adriano I. ove gli ricerca alcuni delinquenti suoi Sudditi per processarli, iti in Francia (come egli credeva) a portar de' ricorsi e delle doglianze al medesimo Carlo contro di se; e si duole altresì con lui, che certi Uomini dell'Esarcato e della Pentapoli colà si ritirino per isfuggire i rigori della sua giustizia, e dell'autorità, ch' egli e suo Padre avean data alla Santa Sede; tanto più che ciò si facea in pregiudizio dei diritti accordati (*b*). *Sicut praeterito anno Vobis direximus pro hominibus Ravennatibus, & Pentapolensibus, de quibus scripsimus, ut eos Nobis dirigeretis: Sed neque eis neque cuilibet homini ullatenus in nostra adversitate praeberetis consensum, sed statim si tales reperissetis, & hominem & causam ad nostrum judicium mitteretis . . . . . Ipsi vero Ravenniani & Pentapolenses, caeterique homines, qui sine nostra absolutione ad Vos veniunt, fastu superbiae elati, nostra ad justitias faciendas contemnunt mandata, & nullam ditionem, sicut a Vobis B. Petro Apostolo, & Nobis concessa est, tribuere dignantur*. Notaste il parlar libero di Papa Adriano? Se il Rè Carlo fosse stato il Sovrano dello Stato Ecclesiastico, e Papa Adriano il di lui Vicario, avrebbe fors' egli potuto impedire i ricorsi de' Sudditi al loro Principe Supremo? avrebb' egli con tanta franchezza richiesti que' delinquenti per proces-
sar-

(*a*) Ista constant ex epistolis Stephani III. & Hadriani I. apud Duchesnium Tom. III. pag. 280. & apud Gratian. Dist. 63. cap. 22.

(*b*) Hadriani Papae I. Epistola 85. ad Domnum Carolum Regem, in Codice Carolino primùm publici juris facto a Jacobo Gretsero S.J. Extat apud Duchesnium *Histor. Francor. Tom. III. pag.* 802.

farli ? L' Anonimo Astronomo scrive (*a*) , che Lodovico Pio fu avvisato : *quod Romanorum aliqui Potentes contra Leonem Apostolicum pravas inirent conjurationes*; e che avendoli Papa Leone III. trovati rei , li condannò a morte : *quos detractos atque convictos idem Apostolicus supplicio addixerit* . Questa giudicatura in causa criminale fu eseguita dal Papa , come da Signor supremo, con una indipendenza totale dall' Imperadore; e Lodovico Pio quantunque informato appieno di quella cospirazione , pure non si arrogò in questa Causa alcun giudizio. Che se una tal sentenza , al riferire di esso Astronomo , spiacque a Lodovico , ciò non fù perchè Leone si fosse usurpata l' autorità che non gli competea , ma perchè i nemici del Papa aveangli riferito , aver usato il Sommo Sacerdote in quell' atto un rigor troppo grande . *Imperator audiens ægrè tulit* , *velut a Primo Ordinis Sacerdote tam severa animadversa* . Dagli antichissimi Annali Lauresamensi pure abbiamo , che nell' anno 818. Teodoro Primicerio , e Leone Nomenclatore essendo stati prima accecati (pena data in que' tempi a rei di gravi delitti) e poi decapitati nel Laterano per ordinè del Pontefice Pasquale I., fu riferito a Lodovico Pio , che il Papa gli avea condannati , perchè parziali di Lotario suo figlio: *Et hoc eis contigisse* , *quod se in omnibus fideliter erga partes Lotharii Juvenis Imperatoris agerent* , *vel jussu* , *vel consilio Paschalis Papæ rem fuisse perpetratam*(*b*).Volle informarsene Lodovico , ma Papa Pasquale gli fece vedere, che a morte condannati li avea , non già per esser parziali di Lotario , ma per averli convinti rei di lesa Maestà . *Et interfectores prædictorum hominum* , *quia de familia Sancti Petri erant*, *summopere defendens* , *mortuos velut MAJESTATIS REOS jure cæsos pronuntiavit* . Da tuttociò si comprende ancora la suprema autorità , e l' alto dominio del Papa , e non dell' Imperadore , il qual neppure in quest' altra Causa si arrogò verun giudizio. Dello stesso Papa Pasquale I. leggiamo nel Supplemento alla Storia di Paolo Diacono , ch' egli concedette all' Imperador Lotario quella medesima Podestà sopra 'l Popolo Romano , ch' ebbero i suoi Predecessori . *Lotharius Imperator diem Sanctum*

(*a*) Apud Duchesnium *Scriptor. Rer. Franc ic. Tom. 2. p. 269.*
(*b*) Apud Duchesnium *Tom. 2. pag. 266. 267.*

ctum Paschæ Romæ fecit . Paschalis quoque Apostolicus potestatem , quam prisci Imperatores habuerunt , ei super Populum Romanum concessit (*a*) . Ora se i Pontefici davano la podestà agl' Imperadori sopra il Popolo Romano , come mai essi n' erano i Vicarj , al riferire de' Ministri Estensi , e non piuttosto gl' Imperadori Vicarj Pontificj ? Chi intese mai , che 'l Vicario dia la podestà al suo Sovrano. Abbiamo parimente da Tegano Storico nella Vita di Lodovico Pio, che Stefano IV. giunto al Pontificato (*b*) , *jussit , omnem Populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico* . Ora , dico io , se l' Imperadore era veramente Sovrano Padrone di Roma , e 'l Papa null' altro che un Vicario, a lui subordinato e soggetto , non potea egli farsi prestar da se stesso quel giuramento con la Sovrana sua autorità , senza dipendere dal suo Vicario ? In oltre leggo nell' epistola 249. di Giovanni VIII. a Carlo Crasso, che i Messi Imperiali non poteano amministrare la giustizia nel Dominio Ecclesiastico se non v'intervenivano il Papa e i Giudici suoi: *Fideles viros e latere vestro Nobis de præsenti dirigatis, QUI NOBIS PARITER CUM MISSIS NOSTRIS PROFICISCENTIBUS, de omnibus justitiam plenissimam faciant* (*c*) . E Ottone I. avanti d' esser coronato Imperadore giurò a Giovanni XII. eletto nel 956. di non far mai legge alcuna in Roma , riguardante il Papa , o i Romani , senza il permesso del Papa medesimo : *In Romana Urbe nullum placitum aut ordinationem faciam de omnibus quæ ad te , vel ad Romanos pertinent sine tuo consilio* , conforme si legge nel Decreto di Graziano , e in un Codice Membranaceo della Biblioteca Casanatense , scritto circa l' undecimo Secolo , il cui estratto lo ha pubblicato il Signor Canonico Garampi nell' Appendice della sua Dissertazione (*d*) . Ma io non la finirei così presto se volessi recitare tutte le autorità , che mi si parano innanzi in questa materia dell'

(*a*) *Inter Scriptor. Rer. Francic. Duchesnii Tom. 2. ad an.* 828.
(*b*) Apud Duchesnium *loc. mox laud. pag.* 278.
(*c*) Notate ancora , che il medesimo Gio.VIII. per segno della sua Sovranità in tutte le sue lettere chiama *Terram Romanæ Ecclesiæ* , *Fideles nostros*, *Homines nostros* i popoli dell' Esarcato, intimando pene pecuniarie , la carcere, ed altre ai Trasgressori delle sue leggi .
(*d*) Gratian. *Dist. 63. cap. 3. Tibi Domino* . Codex Bibliothecæ Casanatensis Signat. E. 5. 25. apud Garampium *pag.* 168.

dell' Alta, e Sovrana indipendenza della Santa Sede in tutti i suoi Stati, contro la podestà Vicariale poco avventurosamente sognata a giorni nostri. Dirò solo, che tutta la *PACIFICA* giurisdizione, che ebbero in Roma gl' Imperadori Carolini e Tedeschi, la quale era precaria e delegata, cessò affatto dopo l' anno 1278. in cui Niccolò III. con una sua Costituzione, riferita dal Rinaldi (*a*) proibì, *ut nullus Imperator, seu Rex Romanorum, aut alius Imperator, vel Rex, Princeps.... in Senatorem, Capitaneum, Patricium, aut Rectorem, vel ad ejusdem Urbis regimen seu officium nominetur & eligatur*; soggiungendo, che i Governi de' Forastieri fin allora avean prodotti a Roma gravissimi danni. In fatti da lì innanzi i Papi si veggono sempre soli nel governo de' proprj Stati(*b*). Se questi dunque furono mai sempre Padroni diretti de' proprj Dominj, non già gl' Imperadori, ne viene per conseguente, che 'l nome Imperiale nelle proprie monete fecero incidere per l' unico, e solo titolo dell' AVVOCAZIA PONTIFICIA.

Gl' Imperadori non sono mai stati Sovrani dello Stato Ecclesiastico.

Obbiettano gli Avversarj (*c*), che siccome Carlo Magno concedette a Grimoaldo il Ducato di Benevento con l' obbligo di far mettere negli Atti pubblici e nelle monete Beneventane il di lui nome in segno di Vassallaggio (*d*): Così Carlo Magno confermando, e donando varie Città a' Romani Pontefici, imponesse loro l'obbligo medesimo: E che siccome l' Autore dello Squittinio della Libertà Veneta per mostrare, che Venezia in altri tempi era suddita de' Rè Franchi, rapporta, come prova incontrastabile, una moneta d' argento di Lodovico Pio, battuta in Venezia, nel cui dritto si legge HLUDO-

(*a*) Raynaldus *ad an.* 1278. §. 74. 75.

(*b*) Notate: quantunque esso Nicolò III. in quella Costituzione per grazia specialissima confermasse a Carlo d'Angiò Rè di Sicilia, Principe benemerito della Sede Apostolica, il governo di Roma col titolo di Senatore per dieci anni, pure obbligollo dopo detto tempo a dimettere onninamente quella Carica.

(*c*) Le-Blanc *dicta Dissertatione cap. V. pag.* 39. Muratorius *Supplica cap. VIII. pag.* 11. *Dissertat.* 27. *Antiquitat. Italicar. Tom.* 2. *pag.* 547. *Annali d'Italia Tom. IV. anno* 796.

(*d*) *Ut chartas nummosque sui nominis* [idest Caroli] *characteribus superscribi semper juberet.* Chronicon Erchemperti num. 4. inter Scriptor. Rer. Ital. Tom. 2. Par. 1. pag. 238.

DOVVICUS IMP. e nel rovescio VENECIAS: Così quelle di Carlo Magno, e de' suoi Successori confermano la loro Sovranità in Roma colla medesima forza.

Udiste con che franchezza parlano le Blanc, e 'l Signor Muratori, che lo ha copiato, come se fossero insolubili queste loro frivole obbiezioni? Tra il fatto di Grimoaldo Duca di Benevento, e quel de' Romani Pontefici v'ha una disparità ben grande. Grimoaldo, al riferire d' Erchemperto, fu vinto in battaglia da Carlo Magno, che lo spogliò di tutti i suoi Stati; nè potè esserne reintegrato se non colla dura condizione di riconoscerlo per Sovrano, e di far mettere nelle sue monete e negli Atti pubblici il di lui nome in segno di vassallaggio. All' opposto i Romani Pontefici ricevettero dal medesimo Carlo la conferma de' proprj Stati colla giunta d' altri Nuovi LIBERALMENTE, SPONTANEAMENTE, E SENZA VERUN MENOMO CONTRASTO. Che però ad essi non impose obbligo alcuno di far mettere nelle proprie lor Monete il suo nome, come di Sovrano. In fatti ancor non han potuto gli Avversarj trovare un passo solo in tutta l'antica Storia, donde si tragga, che Carlo Magno, o i Successori suoi imponessero un tal'obbligo a Romani Pontefici. In quanto alla moneta in cui si legge HLUDOVVICUS IMP. VENECIAS, chi ci assicura, ch'essa non sia stata battuta in Vannes, latinamente detta *Venetiæ*, antichissima Città di Francia nella bassa Brettagna; oppure nella Venezia Mediterranea già Provincia d'Italia, piuttostochè in Venezia Repubblica, situata nel golfo Adriatico, la quale non fù mai suddita nè degl'Imperadori d'Oriente, nè di quelli d'Occidente? E nel vero Domenico Pasqualigo Senator Veneto, non ha molto mancato di vita, in una sua Dissertazione *sopra tre monete Veneziane*, e'l Signor Girolamo Zanetti in un suo Opuscolo, uscito di fresco alle Stampe, e intitolato *Origine della moneta Veneziana* (a), hanno dimostrato, che ad essa Repubblica indubitatamente non appartiene la moneta suddetta, pubblicata prima dall'Autor dello Squittinio, e poscia dal Le-Blanc.

Obbiettano in secondo luogo gli Avversarj, che Carlo M. Rè tuttavia e non ancor Imperadore dopo la conquista del Regno di

(a) Pag. 36.

di Lombardia, liberò dalle oppressioni de' Longobardi la Città di Roma, e l'unì al suo Regno: *Romanos praeterea, ipsam Urbem Romuleam . . . . quae tunc a Longobardis oppressa gemebat, duris angustiis eximens*, SUIS ADDIDIT SCEPTRIS, conforme scrisse Paolo Diacono (*a*): Che Roma fù sottomessa a Francesi, quando Carlo Magno ripose nella sua Sedia Papa Leone III. scacciato da Romani: *Rex adversarios ejus graviter punivit, eumque suae rursum sedi restituit, ROMA POTESTATI FRANCORUM AB ILLO TEMPORE ATTRIBUTA*, come attesta Teofane (*b*). Che Leone III. subito creato Papa inviò allo stesso Carlo Magno *Vexillum Romanae Urbis*, contrassegno sicuro di Sovranità, pregandolo insieme, *ut aliquem de suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per Sacramenta firmaret*: come scrisse Eginardo, Segretario del medesimo Carlo Magno (*c*): Che detto Leone scrisse a Lodovico Pio, che se avea mancato nell'amministrare a Sudditi la giustizia, *Vestro ac Missorum Vestrorum cuncta volumus emendare judicio*, conforme attestò il prefato Eginardo (*d*): Che avendo osato i Romani di consacrare Papa Pasquale I. senza il consenso di Lodovico Pio, egli acremente ne li riprese, ricordando loro: *Majorum instituta & pacta servanda esse caverentque ne deinceps Majestatem laederent* (*e*), siccome poi si risentì Lotario per la consagrazione di Sergio II. fatta senza il suo consenso; e se ne risentirono i susseguenti Imperadori in altri simili casi (*f*): Che nel Pontificato del medesimo Sergio II. l'anno 824. essendo riferite a Lotario allora dimorante in Roma molte querele contro il Papa istesso, e i suoi Giudici, *Statutum est, juxta antiquum morem, ut ex parte Imperatoris* (Lotharii) *mitterentur Judices, qui judiciariam exercentes potestatem, justitiam omni populo facerent*, conforme scrisse l'Astronomo (*g*), ed è coerente a quanto scrisse an-

cor-

(*a*) Paulus Diaconus *in lib. de Metens Episc.*
(*b*) Teophanes *apud Duchesnium Tom. III. p.*143.
(*c*) Apud Duches. *Tom.* 2. *pag.* 248.
(*d*) Ibid.
(*e*) Platina *in Vita Paschalis I.*
(*f*) Annales Bertiniani *ad an.* 844. Luitprandus, & Anastasius *in Sergio II.*
(*g*) Astronomus *in vita Ludovici Pii apud Duches. Tom.* 2. *ad an.* 824.

cora il Continuator d' Eutropio, cioè aver ordinato il medesimo Imperadore: *ut suus Missus omni tempore moraretur Romæ ad deliberandas litigiosas contentiones*: Che i Papi d'allora riceveano le leggi dagl'Imperadori, e a quelle ubbidivano, scrivendo Leone IV. al detto Lotario: *de Capitulis vel præceptis Imperialibus vestris Vestrorumque Prædecessorum irrefragabiliter custodiendis & conservandis, quantum valuimus & valemus, Christo propritio, nos conservaturos modis omnibus profitemur* (*a*): Che essendo stato accusato Graziano Capo de' Soldati a Lodovico II. da un certo Daniello pure Capo de' Soldati d'aver seco tenuto consiglio, e d'aver detto: *Quare Græcos non advocamus, & cum eis fœdus componentes, Francorum gentem de nostra dominatione non expellimus*: esso Lodovico montato in collera sen venne tosto a Roma, e in una pubblica Assemblea, presente il Papa, volle riconoscere se vera o falsa fosse quell'accusa, conforme si legge nella Cronaca di Farfa, e in Anastasio Bibliotecario (*b*): Che Arnolfo Imperadore l'anno 895. tenne pubblica giustizia in Roma, e di più; *Urbem ad suas manus custodiendam Faroldo cuidam Vassallo suo concessit*, conforme attesta il Continuatore degl'Annali di Fulda: Che Ottone I. in prova del suo alto Dominio in Roma l'anno 962. depose Giovanni XII. e fece consacrare l'Antipapa Leone (*c*): Che di esso Ottone I. scrisse Rosvita Monaca contemporanea. *Possidet & Romam pollenti jure superbam* (*d*): Che Ottone III. l'anno 1001. venne a soggiogar Roma, *quæ sibi rebellabat.*, per testimonianza di S. Pier Damiani (*e*): Che nel giorno, in cui fu coronato Imperadore in Roma S. Arrigo nel XI. Secolo, scrisse Ditmaro: *Ista dies pulchro Signatur clara lapillo, Qua Regi Nostro SE SUBDIT ROMA benigno* (*f*): Che Arrigo II. l'anno 1017. investì solennemente per mezzo de' suoi Messi Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, *de Comitatu Bononiensi*, *Cor-*

(*a*) Ivo *Par.* 4. *c.* 176. Panomit. *c.* 149. Gratian. *dist.* 10. *c.* 9. *de Capitulis* Bartholomæus Brixiensis *Gloss. in c.* 9. *de Capitul. dist.* 10.
(*b*) Chronicon Farfense extat apud Le-Blanc in calce dictæ Differtat. Anastasius *in Leone IV. p.* 292.
(*c*) Luitprandus *lib.* 6. *cap.* 6.
(*d*) *Scriptor. Meimbomii Tom.* 1. *p.* 712.
(*e*) *In vita S. Romualdi Cap. XXX.*
(*f*) Ditmarus *in fine lib. VI.*

Cornelienſi, *& Faventino*, come dal documento che ne cita Girolamo Roſſi (*a*): Che Corrado II., al riferir di Vippone (*b*), venendo a coronarſi in Roma, *Ravennam intravit*, *& cum magna poteſtate ibi regnavit*; e che a lui parimente in tal congiuntura *ROMA SUBJECIT SE primum a ſummo uſque ad imum*: Che Arrigo III. nel 1047. diſpoſe d'alcune Città del Reame di Napoli, nominate nelle donazioni antecedentemente fatte alla S. Sede (*c*): Che ne' fieri torbidi inſorti trà 'l Sacerdozio e l'Imperio a' tempi d'Arrigo IV. non mancò egli di ſoſtenere i ſuoi diritti nell' Eſarcato (*d*): Che Arrigo V. nel 1118. per mezzo della Reina Matilda ſua moglie eſercitò giuriſdizione in quelle parti, come s' ha da un documento riferito dall' Ughelli, e dal Malmesburienſe (*e*): Che Lotario II. nel 1136. per atteſtato di Pietro Diacono (*f*) Autore contemporaneo, *Ravenna egrediens*, *Umbriam*, *Æmiliam*, *Picenumque Provincias SUB SUO JURE REDEGIT*: Che Federigo I. eſſendo tuttavia amico de' Sommi Pontefici, nel 1154. diede in governo l' Eſarcato ad Anſelmo Arciveſcovo Ravennate, come ſcrive Ottone da Friſinga (*g*): E che Federigo II. Carlo IV. Ridolfo I. e tutti gli altri Auguſti ſempre riſerbaronſi l' ALTO DOMINIO negli Stati della S. Sede ſino ai tempi di Lodovico il Bavaro, quando ricevettero una fiera ſcoſſa i diritti Ceſarei in Italia. Ed ecco la Somma delle obbiezioni, che ſparſe ſi leggono quà e là ne' libri Franceſi, Imperiali, ed Eſtenſi.

Quelli che ammettono la ſpontanea dedizione de' Popoli à Gregorio II. di cui ſopra s' è parlato, ſtenteranno a sbrigarſi da queſte difficoltà. Io dunque accorderei agli Avverſarj, che Carlo Magno abbia ritenuto l' alto dominio di Roma dal tempo in cui la tolſe a' Greci, e ſe ne' impadronì, finchè o da eſſo o da altro Auguſto fù liberamente donata alla Sede Apoſtolica.

E D'al-

(*a*) Rubeus *Hiſtor. Ravenn. lib. V. p.* 275.
(*b*) *Rer. Germanic. Scriptor. Jo. Piſtorii to.* 3. *p.* 432. *&* 444.
(*c*) Oſtienſis *in Chron. Caſſin. lib.* 2. *Cap.* 41. Glabr. *Hiſt. lib.* 3. *Cap. I.*
(*d*) Muratori *Supplica Cap. XI. p.* 15.
(*e*) Ughelli *Ital. Sac. Tom.* 2. *pag.* 364. Malmesburien. *lib.* 5. *de Geſtis Reg. Angl.*
(*f*) Petrus Diaconus *Chronic. Caſſin. lib. IV. Cap.* 106.
(*g*) Otto Friſingen. *de Geſtis Friderici I. lib.* 2. *cap.* 20.

D'allora in appresso ne furono Padroni diretti e indipendenti i soli Romani Pontefici. Quando seguisse tal donazione, non è facile stabilirlo, trovandosi una gran discrepanza fra gli Scrittori. Se potessimo appoggiarci sicuramente al Diploma di Lodovico Pio, noi trovaremmo Roma fin d'allora in Dominio de' Papi. Ma gli Eruditi sanno quante eccezioni patisce quel Diploma. Quel che di certo sapiamo si è, che i Romani Pontefici non furono usurpatori di questa Città, come ingiustamente scrivono gli Avversarj, ma la ricevettero in dono dagli Augusti: Il dice chiaro Papa Gio. VIII. nella lettera 85. a Berengario: *Urbis Romæ potestatem a piis Imperatoribus Beato Petro Apostolorum Principi, ejusque Vicariis traditam*. Donde ancora se ne inferisce, che innanzi all' anno 872. in cui fu creato Gio VIII., Roma già era posseduta e governata dai Papi (*a*). Il Vessillo di Roma poi non è indizio di Sovranità, ma di sola difesa, avendolo mandato i Papi ad altri Principi, che non ebber giammai giurisdizione alcuna nello Stato Ecclesiastico (*b*). In quanto al fatto di Leone III. il quale si mostrò pronto ad emendare la sua condotta a giudizio di Lodovico Pio e de' suoi Messi, se avesse fallito nell' amministrare ai Sudditi la giustizia, esso fu un atto spontaneo, non già un obbligo preciso, conforme si trae dalla parola VOLUMUS. E così nessuno negherà, che Lotario I. e i susseguenti Augusti abbiano mandati ogni anno i loro Messi nello Stato Ecclesiastico per amministrarvi la giustizia; ciò però fecero gli Augusti in virtù dell' Avvocazia, la quale portava seco annessa la giurisdizione temporale negli Stati della Chiesa Romana. Quell' Avvocazia però fu loro conferita da' Papi, come sopra s' è veduto, e in conseguenza tutta quella giurisdizione veniva dal consenso e volontà degli stessi Papi; onde non era Sovranità. Egli è vero, che Arnolfo tenne pubblica giustizia in Roma, e la diede ancora in custodia a Faroldo suo Vassallo, ma egli è vero al-

(*a*) Costantino Porfirogenito che viveva nel Secolo X. scrisse: *Roma propriam administrationem ac jurisdictionem obtinuit, eique propriè dominatur quidam pro tempore Papa*. Apud Pagium *ad an.* 875. §. 4. & Petrum de Marca *de Concord. cap.* 2. §. 12.

(*b*) Vide Bzovium de Romano Pontifice apud Rocabertum *tom.* 1. *Bibliotheca Pontificia pag.* 19. Baronium *ad ann.* 796. §. 16. Pagium ad eumdem *an.* §. 4. & Cangium *in Glossar. V. Vexillum*.

altresì, che Arnolfo vi fu chiamato da Papa Formoso per via di lettere e di Messi fino dall'anno 983. perchè venisse a liberare *Res S. Petri* da Guido Tiranno, conforme si legge ne' medesimi Annali di Fulda, e vi concorda Ermanno Contratto (*a*). Ora, e che mai quì si rinviene, che non sia favorevole alla Sovranità Pontificia, se tutti gli atti giurisdizionali di Arnolfo, e degli altri Imperadori, finchè non insorsero le differenze tra'l Sacerdozio e l'Imperio, son fatti a richiesta e vantaggio de' Papi medesimi, oppressi dalla tirannia e prepotenza de' nemici esterni, e dalle ribellioni e fazioni degl' interni? Voglio spiegarmi anche meglio con un esempio assai recente. Nel Regno di Corsica oggidì vi fanno le leggi, vi amministrano la giustizia, e vi comandano i Francesi; e pure stantechè i Francesi vi sono stati dalla Repubblica di Genova chiamati in ajuto, nessuno dirà ch'essi, e non la Repubblica di Genova, sieno i Sovrani del Regno di Corsica. Così avvenne in que' turbolentissimi tempi, quando i Papi non poteano da se soli tenere in fede i proprj Sudditi, chiamarono in ajuto i Rè di Francia, e poscia gl'Imperadori di Germania, i quali comandavano negli Stati della Santa Sede: ma perchè v'erano da i Papi chiamati, nessuno dovrà conchiudere, che quelli allora ne fossero i Sovrani. Pel racconto poi di Leone IV. il quale obbligossi a Lotario di osservare onninamente tutte le leggi, ch'esso avrebbe pubblicate negli Stati della Chiesa Romana, basta sapere da qual fonte gli Avversarj lo abbian tratto, per conoscere di qual peso egli sia. Lo dicono Ivone Carnotese, Graziano, e Bartolomeo da Brescia, Autori che vissero nel Secolo XIII. rimotissimi da i tempi di Leone IV. e specialmente Graziano, il quale ha inserite nelle sue Decretali molte cose suppositizie. In quanto alla voce sparsa a' tempi di Lodovico II. che i Romani volessero scacciare i Francesi e richiamarvi i Greci, per cui pieno di furia sen venne a Roma Lodovico, e vi tenne a bella posta un giudizio, si vuol osservare, che quel giudizio non fu tenuto dall'Imperadore solo, ma anche dal Sommo Pontefice: *Ipse Imperator cum Sanctissimo Leone de prædicta accusatione Placitum habuit*, scrive Anastasio. Lodovico v' intervenne pel diritto dell'Avvocazia, e Leone pel diritto del-

 la

(*a*) Herman. Contractus *in Chron. ad an.* 983.

la Sovranità (*a*) . Ottone I. sul principio del suo Imperio oltrepassò i limiti dell'Avvocazia , turbò la Chiesa , e si prese anche l'arbitrio di creare un Antipapa , qual fu appunto Leone VIII. Che s' egli senza dipendere da Gio. XII. volle farsi prestare da' Romani il giuramento di fedeltà , egli è altresì certissimo , che Ottone sen venne con una possente Armata alla volta di Roma , da cui spaventati que' Cittadini , s' indussero a prestargli quel forzato giuramento , come attesta Liutprando (*b*) . Che se rimesso in amicizia de' Papi , ROMANIS IMPERAVIT , ciò fu col consenso di Papa Giovanni , il quale per mezzo de' suoi Nunzi mandollo a invitare perchè venisse a liberarli *tam de tyrannide Berengarii* , *quam ad defensionem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* , *ac totius Italiæ* , così Ottone da Frisinga (*c*) . Adunque tuttociò che fece in Roma Ottone I. il fece ad istanza del Papa . Nè occorre opporci i versi di Rosvita Monaca in lode di esso Ottone , non bisogna recitarli tronchi , ma accompagnati con altri che seguono :

Possidet ut Romam pollenti jure superbam .
Edomat & gentes , Christo favente , feroces ,
Quæ prius Ecclesiam laniabant sæpe Sacratam .

E vuol dire Rosvita , che Ottone in virtù del suo ufficio d'Avvocato della Chiesa Romana , represse i nemici di essa . Che se Ottone III. venne a soggiogar Roma , *quæ sibi rebellabat* , ella intanto era divenuta ribelle a Ottone, come a Difensore, in quantochè per mezzo di Crescenzio Tiranno si era fatta ribelle prima al Pontefice Gregorio V. *Crescentius diabolica fraude deceptus* , *Romam*, *absente Papa Gregorio*, *invasit* , come si legge negli Annali Trevirensi (*d*) . Anzi Ottone III. venne in Roma a ri-

(*a*) Potrebbe dirsi ancora, ch' essendo i Romani collegati co' Francesi , e vedendo , che tal lega era ad essi piuttosto dannosa , avrebbero voluto scacciarli dallo Stato Pontificio , e rifar lega co' Greci : ciò pare raccolgasi da quelle parole : *Quia Franci nihil nobis boni faciunt* , *vel adjutorium præbent* , *sed magis quæ nostra sunt violenter tollunt* . *Quare Græcos non advocamus* , *& cum eis pacis fœdus componentes* , *Francorum gentem de nostra Dominatione non expellimus* ? Ma non ne segue , che da Sovrani vi signoreggiassero i Francesi .

(*b*) Luitprandus *Hist. lib. 6. cap. 6.*

(*c*) Otto Frisingen. *Chronicon lib. 6. cap. 21. & 24.*

(*d*) Apud Christophorum Broverum *Annal. Treviren. to. 1. lib. 10. p. 494.*

richiefta del Papa, e col Papa medefimo *una cum Apoftolico* dicono gli Annali fuddetti. Così quando troviamo negli antichi Scrittori, che i Romani, e i Popoli dello Stato Ecclefiaftico fi foggettarono agli Arrighi I. II. e III. dee fempre intenderfi come a Patrizj, non come a Sovrani. Io non dirò poi nulla degli Arrighi IV. V. e VI. e de' Federighi I. e II. i quali fconvolfero miferamente le cofe Sacre e Profane, perfeguitarono i Sommi Pontefici, e oltrepaffarono i confini dell'Avvocazia, ufurpando e tiranneggiando gli Stati della S. Sede; fapendo ognuno, che gli atti oftili e le prepotenze non deono ricordarfi per diritti e ragioni di vera Sovranità, come PER DIRITTI E RAGIONI FONDAMENTALI han pretefo dichiararli gli Avvocati Eftenfi (*a*). Dirò folo effer falfiffimo quanto effi afferifcono, cioè, che Federigo I. era tuttavia amico de' Papi, quando tolfe l'Efarcato alla S. Sede per darlo ad Anfelmo Arcivefcovo di Ravenna, e quando intimò a' Romani i diritti della fua Sovranità Cefarea (*b*); perchè Federigo I. AB EXORDIO DIGNITATIS SUÆ *cœpit Sanctam Ecclefiam Romanam, tanquam Tyrannus opprimere, & non mediocriter infeftare*, fono parole d'Aleffandro III. che viffe a que' tempi (*c*); e poco dopo foggiugne: *Vivente etiam prædicto Anteceffore noftro Hadriano, Patrimonium Beati Petri violenter invafit, & eandem Romanam Ecclefiam vifus eft modis omnibus conculcare*. Dall'obbligo poi, che aveano i Romani di non confacrare il nuovo Papa fenza il confentimento Cefareo non fi dee trarre alcun argomento di natural foggezione; perchè queft' obbligo, quando era libero, fu contratto da' Sommi Pontefici per vantaggio di loro medefimi, affinchè fi sfuggiffero i difordini e le fazioni con la prefenza de' Meffi Imperiali (*d*). Quando poi non

(*a*) *Offervaz. Cap. XXII. p. 47. Supplica Cap. XI. pag.* 15. e 16. veggafi Fontanini *Difefa II. Cap. LVIII. p.* 117. *e fegg.*

(*b*) *Supplica loc. mox laud. & Cap. VII. p.* 11.

(*c*) Apud Tegnagelium *Monumenta contra Schifmaticos pag. 397.* Si noti che quefta lettera di Aleffandro III. all' Arcivefcovo di Salzburg non fu pubblicata dagli Annalifti Pontificj, nè eftratta dagli Archivj fegreti del Vaticano, agli Avverfarj molto fofpetti, ma bensì dalla Biblioteca Cefarea, e'l Tegnagelio Bibliotecario Imperiale di Ridolfo II. e di Mattias ne fu l' Editore.

(*d*) Quefto privilegio da Eugenio II. fu accordato l' an. 824. a Lotario, e a Succeffori fuoi. Confulendi *Anaftafius in Vita Eugenii II.* Baron. *ad an.* 962. Fontaninius *Difefa II. Cap. XIX. p.* 70. & Garamp. *loc. cit.*

non fù libero, egli procedette in tutto dalla violenza; e i primi a servirsi di tali violenze, furono appunto Arrigo IV. e Federigo II. (a)

Una sola obbiezione ci resta, ch'è la più forte, e che io a bello studio ho serbata in ultimo luogo. Ella è tratta dai Registri manoscritti della Badia di Farfa nella Sabina (b). I Messi di Lodovico Pio venuti in Roma a tenervi giustizia, condannarono Papa Gregorio IV. a restituire a detta Badia alcuni beni, che i Predecessori suoi le avean tolti. *Residentibus Nobis* (Missis Imperialibus) *in Palatio Lateranensi, veniens Ingoaldus Abbas Monasterii S. Mariæ, quod est situm Sabinis, cum Arnulfo Advocato suo, retulit Nobis, quod Domnus Hadrianus, & Leo Pontifices per fortia invasissent res ipsius Monasterii, idest Curtem Corvivianam, quæ est in Parmis, seu & Curtem S. Mariæ, quæ est in vico novo .... cum rebus & familiis & omnibus ad eas pertinentibus; unde tempore Stephani, Paschalis, & Eugenii semper reclamavimus, & justiciam minime invenire potuimus; modo, si Vobis placet, judicate nobis exinde justiciam, sicut Domnus Imperator in verbis Vobis mandavit*. I Messi Imperiali ne interpellarono il Papa, e'l di lui Avvocato ivi presenti, i quali avendo risposto, che la Chiesa Romana non avea tolti que' beni alla Badia suddetta, ma che possedevali per altri giusti titoli, i Giudici assegnarono all' Abate Ingoaldo e al suo Avvocato alcuni giorni per addurre le prove dell'asserita usurpazione. Nel giorno prefisso tornarono Ingoaldo, e l' Avvocato del Monistero con istrumenti autentici, e testimonj maggiori d' ogni eccezione, i quali con loro giuramento deposero, che quei beni fino da' tempi de' Longobardi, e di Carlo Magno alla Badia di Farfa apparteneano, e che aveano conosciuti i Monaci, che vi presedettero, finchè Adriano e Leone Romani Pontefici loro li tolsero con violenza. A tali prove non avendo che opporre nè Gregorio IV. nè il suo Avvocato, i Messi Imperiali condannarono il Papa, *ut retradere debuisset ipsas Curtes Arnulpho Advocato ad partes ipsius Monasterii S. Mariæ*. E non volendo Gregorio IV. stare alla lor sentenza, appellandosi

(a) Besoldus *de origine & successione Imperii Romani Par. 2. cap. 2. p. 155.*
(b) *In Registr. Farfen.* 285.

dosi all' Imperadore, i Messi Imperiali ne fecero rogare un atto pubblico affinchè si sapesse in avvenire aver' eglino giudicato, che al Monistero suddetto que' beni appartenevano. Negli stessi Registri leggiamo (*a*) un altra simile restituzione di beni fatta dai Papi a quella Badia per sentenza e condanna di Lotario, Successore di Lodovico. *Non v' ha prova*, soggiungono gli Avversarj (*b*), *più forte di questa, la quale dimostri, che i Papi eran Sudditi nel Temporale a' Cesari Franchi, stantechè nel primo giudicato si sottoposero a i loro Giudici e nel secondo s' appellarono all' Imperador Lodovico Pio, che perciò riconobbero per Sovrano*. Questi sono que' Registri in cui tanto si fondano e tanto esultano gli Autori Francesi ed Estensi, e che l' Eminentissimo Quirini non volle pubblicar colle stampe, temendo se ne abusassero i nemici della Corte di Roma, conforme scrive Monsignor Guarnacci nella Continuazione al Ciacconio. Questi finalmente sono que' Registri, che hanno mai sempre tormentati gl'ingegni de' Scrittori Pontificj per adequatamente risponderci. Monsignor Fontanini, e tutti gli altri dopo lui (*c*) han creduto scioglierle la difficoltà con dire, che *la medesima dignità del Patriziato, e dell' Avvocazia fece, che di consenso de' Pontefici esercitassero gl' Imperadori per mezzo de' loro Messi le giudicature nello Stato Ecclesiastico in materia di controversie tra Vassalli della Santa Sede, e i Papi stessi. Nella medesima guisa, che in tutti i Reami e Principati vi sono de' Tribunali, e de' Giudici, i quali decidono le cause tra il Principe, ei Sudditi stessi*. Ma di quel supposto *consenso* non ne apparisce vestigio in tutta l' Antichità. *E se in tutti i Reami e Principati vi sono de' Tribunali, e de' Giudici, i quali decidono le Cause tra il Principe, e i Sudditi stessi*; egli è vero altresì, che que' Tribunali, e que' Giudici vi si mettono dal proprio Sovrano, non già da un Principe estero e forestiero, come avvenne nelle controversie suddette; laonde torna in mezzo l' obbiezione promossa dagli Avversarj. Io risponderei piuttosto, che donando alla Santa Sede gl'Impe-

(*a*) *Regiftr.* apud Duchesn. *Tom.* 3. *p.* 657. & Le-Blancum *loc. cit. cap. V. pag.* 31.
(*b*) Ita Le-Blancus *dicto Cap. V.*
(*c*) Fontaninius *Difesa I. Cap. CIV. p.* 267. *& alii*.

peradori il Contado della Sabina, dov'è situato il Monastero di Farfa, il presero sotto la loro immediata protezione, e se ne riserbarono tutta la dipendenza, nè vollero che i Papi alcun diritto o giurisdizione vi avessero, fuorchè nella consagrazione dell' Abate pro tempore. Quindi non dee recar maraviglia se talvolta gl'Imperadori o i loro Messi obbligarono fino i Papi a fargli delle restituzioni. La Sovranità Imperiale non perciò stendevasi in tutto lo Stato Ecclesiastico, ma ristringevasi al solo Monastero di Farfa. Che esso Monastero fosse in tutto esente dalla giurisdizione Pontificia, e sotto l' immediata protezione Imperiale, lo abbiamo dai Registri medesimi, che gli Avversarj ci oppongono; il primo de' quali dice così (a): *Statutum est ante præsentiam dicti Imperatoris* (Lotharii) *& Domni Paschalis Papæ, quod idem Monasterium sub tali privilegio esse debet, sicut cætera Monasteria quæ infra Regna Francorum sunt .... ET PONTIFICEM ROMANUM NULLUM DOMINIUM IN JURE IPSIUS MONASTERII HABERE, EXCEPTA CONSECRATIONE*, e poco dopo soggiugne. *Idem Monasterium SEMPER FUIT SUB TUITIONE REGUM*. Il secondo Registro dice pure così (b): *Ostendit* (Abbas Ingoaldus) *præceptum confirmationis Caroli Augusti, & Hludovici Imperatoris, in quibus continebatur qualiter prædictum Monasterium SUB SUÆ DEFENSIONIS PRIVILEGIO PERMANERE DECREVERUNT, scilicet ut nulli unquam Pontificum ... liceat Monasterium sub tributo aut quacumque pensione ponere, aut de eo aliquid auferre*. Con questa nuova risposta pare a me, che resti snervata affatto quella massima obbiezione degli Scrittori Francesi, ed Estensi. Dovrà dunque conchiudersi, che i Romani Pontefici posero nelle proprie lor monete il nome degl' Imperadori Occidentali a solo titolo d' Avvocati e Difensori del Papa, della Chiesa, e della Città di Roma.

Spiegazione de' Simboli che si veggono nelle antiche monete Papali.

IV. Innanzi però di metter fine alla presente Dissertazione, sarà cosa utile e insieme dilettevole parlare brevemente delle Pro-

(a) Apud Duchesf. *loc. mox laud.* & Le-Blancum *p.* 31. *&* 83.
(b) Apud eumdem Le-Blancum *p.* 89. In un altro privilegio accordato da Ottone I. ad esso Monastero di Farfa l'anno 981. dice parimente quell' Imperadore: *eos* (Monachos) *sub nostræ tuitionis defensione recipimus*.

Protomi, e de' Simboli, che ſi veggono negli antichi danari Papali. E ſiccome in queſto particolare nulla ſi può dire con certezza, così è da avvertirſi eſſer mere congetture tutte quelle interpretazioni, che a que' Simboli danno gli Antiquarj. E per cominciare dalle Protomi o ſia Immagini, non è ancor deciſo, ſe elleno rappreſentino ſempre il Papa, di cui è la moneta, ovvero il Principe degli Apoſtoli S. Pietro. Imperocchè ſebbene ora ai lati, ed ora nel giro delle Protomi ſuddette ſi legga il nome di S. Pietro, pure gli Eruditi ſanno, che le lettere inciſe intorno a que' Simboli, o ai lati di quelle Immagini, non ſempre ad eſſe ſi riferiſcono, ma talvolta vi ſono ſtate poſte per indicare il luogo in cui la moneta fu battuta, e talvolta ancora per indicarne l' officina. Una Protome ſi vede in un danaro di Papa Giovanni X. (*a*), alla cui deſtra ſi legge IOH. e alla Siniſtra S. PETRUS. Ora chi può aſſicurarci, ſe quella Protome, ſtando in mezzo al nome di Giovanni, e di S. Pietro, più all' uno che all' altro debba attribuirſi? Due danari vi ſono di Agapito II. (*b*) ne' quali ſi vedono due teſte ſimiliſſime: e pure intorno alla teſta di uno di que' danari v'ha ſcritto AGAPITUS PA. e intorno alla teſta dell' altro SCS PETRUS. Chi mai dunque potrebbe con certezza aſſerire, ſe in quella immagine ſia ſtato eſpreſſo S. Pietro, piuttoſtochè Papa Agapito? Quando però ne' danari ſuddetti ſi vedeſſero le Protomi col volto barbato (come parve ad alcuni di vedervele) e con le lettere di quà e di là S. P., allora ſarebb' egli più veriſimile, che S. Pietro rappreſentaſſero, e non altro Papa; eſſendo coſa certa, che dal IX. ſino al XI. Secolo i Papi radevanſi la barba (*c*); laddove il Principe degli Apoſtoli in quaſi tutte le antiche immagini fu ſempre dipinto col volto barbato.

In alcune monete Papali battute innanzi al X. Secolo parve al Vignoli (*d*) di vedervi le Protomi col Camauro in capo;

F ma

(*a*) Apud Vignol. *loc. cit. pag.* 65.
(*b*) Apud eumdem *loc. cit. pag.* 71.
(*c*) Legend. Frodoard. *in Hiſt. Rem. lib. III. cap.* 17. & Seculo XI. Cerularius apud Baronium *ad an.* 1054. *n.* 33. Et confirmat Petrus Epiſcopus Antiochenus *ibidem num.* 41. *Romani quidem barbam radentes*. e. c.
(*d*) Vignol. *loc. cit. pag.* 37. & 63.

ma ad altri (a) parve di vedervi le teste nude con la sola corona chericale, sulla riflessione, che nelle Pitture e Mosaici antichi così furono rappresentati i Romani Pontefici, e specialmente l'Apostolo S. Pietro, conforme si osserva nella Basilica di S. Paolo fuori della mura di Roma, nella serie de' Papi, dipintavi da antichissimo tempo, in un Mosaico che è del VI. Secolo, rappresentante Felice IV. nella Chiesa de' SS. Cosimo e Damiano (b), in un altro Mosaico, rappresentante Pelagio II. nella Chiesa di S. Lorenzo nell' Agro Verano (c), nelle pitture di Onorio I., credute del VII. Secolo, esistenti nella Chiesa di S. Agnese fuori delle Mura, in un Mosaico di Giovanni IV. nell'Oratorio di S. Venanzio (d), nelle pitture che Leone III. fece fare, e che tuttora conservansi nella Chiesa di S. Susanna, e in una parte del Triclinio Lateranese (e), e in quelle altre di Pasquale I. e finalmente ne' Mosaici di Santa Maria in Domnica, di S. Prassede, e di S. Cecilia (f); in tutti i quali monumenti si vedono i lodati Sommi Pontefici a capo scoperto, e sovente con la solita corona chericale; la qual consuetudine lungo tempo durò, finchè fu introdotto l' uso della Mitra. Similmente nelle antiche immagini del Principe degli Apostoli, si osserva egli col capo nudo, e talvolta ancora con la corona chericale: sopra di che possono leggersi le Opere dell' Aringhi, Buonarroti, Ciampini, Alemanni, e Bottari (g). Quindi è paruto ad altri Antiquarj essere molto verisimile, che nelle monete Papali ancora col capo nudo, e con la corona chericale, non già col Camauro, s' incidessero le Protomi. Tenga ognuno l' opinione che più gli aggrada. In quanto a me, essendo così rozzamente formate quelle immagini, secondo la barbarie di

(a) Garampius *loc. cit. Cap. V. n. V. pag.* 120.
(b) Ciampini *Veter. Monum. Par. II. tab. XVI.*
(c) Idem *loc. cit. tab. XXVIII.*
(d) Idem *tab. XXIX.*
(e) Idem *Tab. XLI. XLII. XLIV. XLVII.*
(f) Idem *tab. LII.*
(g) Aringhius *Roma Subterr.* passim Buonarroti *Osservaz. a' Vetri Cemeter. tav. X. & segg.* Ciampini *Veter. Monum.* passim Nicolaus Alemannus *de Lateranen. Pariet.* passim Bottari *Osservazioni alla Roma Sotterranea, tav. XVI. sino all a XXVIII.*

di que' infelicissimi tempi, ne' quali tutte le belle arti, e singolarmente la Scoltura eran decadute, non saprei distinguere se il Camauro, o altra berretta abbiano in capo. Abbiamo però due danari (*a*) di Papa Sergio (forse il Terzo di questo nome, che dall'anno 904. fino al 911. governò la Chiesa) ne' quali si osserva la solita Protome col SCS PETRUS nel giro, e con la Mitra acuminata in capo, simile a quella che oggidì portano i nostri Vescovi. Nè può dubitarsi, che nel X. Secolo avessero già i Romani Pontefici l'uso della Mitra, dacchè Leon IV. nel 849. ne concedette l'uso ad Anscario Vescovo di Hamburgo nell'Allemagna (*b*); e presso l'Ughelli (*c*) si vede una immagine di Papa Giovanni XV. creato nel 985. colla Mitra in capo. Ma quì nasce un altro dubbio, se ne' danari di Sergio, ove stà la Protome Mitrata vi si rappresenti lo stesso Papa Sergio, oppure il Principe degli Apostoli, il quale in una antichissima Statua, situata alla porta della sua Chiesa in Corbeja, pur si vede Mitrato (*d*). Con tuttociò sembra più probabile, che in quelle monete si rappresenti Papa Sergio, vestito con gli abiti Pontificali. Imperocchè sebbene i Sommi Pontefici si dipingessero col capo scoperto, come sopra s'è osservato, nondimeno dopochè incominciarono a usare la Mitra, non sembra disconvenevole, che con tale ornamento comparissero eziandio nelle proprie lor monete. Per lo contrario vedendosi in tutti gli antichissimi monumenti di Roma il Principe degli Apostoli sempre col capo nudo; e sapendosi ancora, che la Chiesa Romana ebbe mai sempre una particolar mira di mantenere l'antica sua effigie, con i medesimi lineamenti del volto, e

 con

(*a*) Apud Vignol. *loc. cit. pag.* 62.

(*b*) Leo IV. in Bulla Anschario Episcopo Hamburgensi concessa mense Martio Ind. XII. A. 849. *Ornari quoque caput tuum mitra*. e. c. Extat hæc Bulla apud Lindenbrogium *in Scriptor. Septentrional.*, *& in Bullario Rom. Edit. Maynardi Tom.* 1. *pag.* 182.

(*c*) Ughellius *Ital. Sac. Tom. V. pag.* 1542. *prior. Edit.* Consulendi quoque Mabillon. *Præfat. II. in Sæc. IV. Ord. S. Benedicti . n. CLXXXII. & CLXXXIII.* Carolus Ducange *Differt. XXIV. n. IV. & in Glossar. Med. & infim. Latinitat.* Dominicus Georgius *de Liturgia Romani Pontificis Tom.* 1. *lib.* 1. *cap. XXVII.* & Catalanus *in Pontificale Romanum Tom.* 1. *p. XXIV.*

(*d*) Apud Mabillon. *loc. mox cit.*

con i medesimi vestimenti del corpo (*a*), non sembra tanto verisimile, che l' Apostolo S. Pietro avesse da comparire mitrato nelle antiche monete Papali. Che se con tale ornamento si vede la sua immagine nella Chiesa di Corbeja, un tal rito si praticò ne' Luoghi da Roma assai lontani, dove non v' era particolar mira di mantenere le antiche e vere sue immagini. In Roma però non pare credibile essersi ciò praticato ne' Secoli VIII. IX. e X.

Se poi in mano delle Protomi vi fossero le chiavi, pretendono alcuni, che allora debbano riferirsi a S. Pietro, piuttostochè ad altro Papa, essendo questo, a giudizio di essi, un distintivo del Principe degli Apostoli (*b*). Altri però sono d' avviso, che le chiavi possano attribuirsi ancora alle immagini di que' Papi, sotto i quali furono coniate quelle monete, avendo avuto anch' essi la medesima podestà ch' ebbe S. Pietro.

Costumarono altresì i Romani Pontefici, singolarmente nel VIII. IX. X. e XI. Secolo, di far mettere ne' loro danari il nome di quell' Apostolo, riconoscendo in tal maniera d' aver ricevuto per mezzo di lui quanto essi possedevano. E nel vero le Donazioni che abbiamo, tutte sono state fatte principalmente a S. Pietro. Talvolta v' è aggiunto ancora il nome del suo fedele compagno S. Paolo, conforme si legge in due danari di Papa Stefano (*c*): e qualche volta vi si osservano unite insieme le immagini di entrambi questi Apostoli, colla iscrizione ROMANI PRINCIPES (*d*). Questo nome di S. Pie-

[*a*] Buonarroti *Osservaz. a' Vetri Cemeter. pag.* 75. dice così: *Specialmente la Chiesa Romana ebbe particolar mira di mantenere le vere immagini di tutti due i Principi degli Apostoli, e ce ne danno una certa riprova le antiche Pitture ed i Mosaici, nella maggior parte de' quali si vedono tempo per tempo fedelmente osservate le loro stesse fisonomie. Da queste immagini con tanta avvedutezza e così fedelmente custodite, si può credere, che Niceforo Callisto abbia preso in gran parte la minuta e diligente descrizione che ci fa de i due Santi Apostoli.*

[*b*] De Clavibus Beato Petro Apostolo attributis qui plura desiderat, conferat Jo. Ciampinium *Veter. Monum. Par.* 1. *cap.* 28. *&* *de Ædificiis Constantini tab. XXIV.*

[*c*] Apud Vignol. *loc. cit. pag.* 23. *&* 50.

[*d*] Apud Justum Fontaninium *in Disco Argenteo votivo Veterum Christianorum Cap. XIV. pag.* 38. *Romæ* 1727.

S. Pietro ora vi si trova espresso alla distesa SCS PETRUS, ora in abbreviatura SCS PET. S. P. ovvero S. PE. Onde mal s' oppose Monsignor Fontanini (*a*), pensando, che'l titolo di SANTO espresso colla sola lettera S non cominciasse ad usarsi se non dopo l' undecimo Secolo. Tanti danari, tanti Mosaici, e Pitture antichissime, anteriori di molto al XI. Secolo, nelle quali alle inmmagini de' Santi si da un tàl titolo con la sola lettera S, ben ci persuadono il contrario (*b*).

Nè si debbono passare sotto silenzio certe lunghe Croci che pure si osservano in alcune antiche monete Pontificie, e singolarmente in quelle di Giovanni VIII. e Agapito II. (*c*). V' ha chi pretende, che esse possano riferirsi alle Croci Pettorali de' Romani Pontefici, delle quali trattò sì eruditamente Monsignor Domenico Giorgi (*d*). Chi pensa esser elleno un Simbolo del Principato Cristiano. Chi porta opinione esservi state poste ad imitazione degl' Imperadori Orientali, i quali faceano incidere nelle proprie monete le loro immagini, portando in mano queste lunghe Croci (*e*) V' ha finalmente chi le attribuisce a S. Pietro, la cui effigie negli antichi monumenti si osserva o con la Croce sulle spalle, o in atto di riceverla dalle mani di Gesù Cristo (*f*). Non possiamo contuttociò negare, che talvolta la Croce si attribuisse ancora a S. Paolo, e ad alcuni altri SS. Martiri, in segno del Martirio, conforme hanno dimostrato il Buonnarroti nelle sue *Osservazioni a Vetri Cemeteriali*, e'l Marchese Scipione Maffei nella sua *Verona Illustrata* (*g*). Ma d' ordinario la Croce attribuivasi a S. Pietro; anzi che ne' Secoli barbari ad esso specialmente si attribuisse, lo attestano i Mosaici del Triclinio Lateranese, ed al-

(*a*) Fontaninius *loc. mox laud. pag.* 41. his verbis: *Post Saeculum XI. praenomen Sancti unica littera S. indicari coeptum fuerit.*

(*b*) Consule Ciampinium *Veter. Monum. Tom.* 1. *tab. LXX. Tom. II. tab. XXVIII. LIII. & LIV.*

(*c*) Apud Vignol. *loc. cit. pag.* 44. *&* 71.

(*d*) Dominicus Georgius *de Liturgia Romani Pontificis To.* 1. *lib.* 1. *cap. XIII.*

(*e*) Consule Cangium *in Constantinopoli Christ. & Famil. Byzantin.* & Banarrotium *Osservaz. a' Vetri Cemeter. pag.* 252.

(*f*) Bottari *Scolture della Roma Sotterranea Tom.* 1. *tav. XXI. XXII. XXV. XXVIII. e L.* E nella *Tavola XVI.* si vede Gesù Cristo, che porge la Croce a S. Pietro.

(*g*) Buonarroti *pag.* 67. 68. Maffei *Par. III. Cap. III.*

altri monumenti presso l' Alemanni e Ciampini (*a*) . S' attenga ciascuno a quella opinione che più gli piacerà . Oltre le Croci grandi si vedono ancora nelle antiche monete Papali certe crocette , indizio di quella venerazione , ch' ebbero mai sempre i Cristiani a quel salutevol segno di nostra redenzione , e che soleano portare in petto i primitivi Fedeli , a' quali nulla era più a cuore , che gloriarsi nella Croce di Gesù Cristo Signor Nostro . L' istesse crocette parimente si osservano nelle monete Orientali , Francesi , Settentrionali , e di quelle Città d' Italia , le quali un dì godettero il privilegio di coniarle .

Un fiore vediamo in un danaro di Papa Giovanni , che il Vignoli (*b*) interpretò per la rosa d' oro , benedetta dal Papa nella IV. Domenica di Quaresima . Ma non sappiamo se nel IX. e X. Secolo un tal rito ancor fosse incominciato , anzi egli è molto probabile , che incominciasse più tardi (*c*) . V' ha chi dice riferirsi quel fiore a Gesù Cristo , che Tertulliano appellò *Florem ex virga Jesse* . V' ha chi'l riferisce ai doni dello Spirito Santo, simboleggiati nel fiore, come fu d'avviso il Buonarroti (*d*) , ovvero a i riti della Pasqua Rosata , detta la Pentecoste ; sopra di che può vedersi il Du-Cange (*e*) . V' ha finalmente chi riferisce quel fiore a qualche felice e fausto avve-

(*a*) Ciamp. *Vet. Monum. Tom. II. tab. XXVIII. XXXI. XL. e XLI.* Aleman. *de Later. Pariet. pag.* 88.

(*b*) Vignol. *loc. cit. pag. 67.*

(*c*) Pagius in vita Innocentii IV. §. *XXVIII. Cum in. Ordinibus Romanis , apud Mabillonium To. 2. Musei Italici , quorum unus est Cencii Camerarii , & ultimus Petri Amelii , qui adhuc in vivis erat anno 1398. ut ostendit Mabillonius in annotatione ad illum , ejusmodi solemnis benedictionis ne levis quidem mentio reperiatur , ex quo non malè quis deduceret , illius rosæ benedicendæ consuetudinem post annum 1400. invaluisse* . Ciò non ostante nelle vite de' Papi d' Avignone , pubblicate da Stephano Baluzio *pag.* 225. leggiamo : *anno 1337. III. Kal. Aprilis , Dominica , qua cantatur* Lætare *Benedictus XII. Duci Bavariæ dedit rosam post Missam* . Similmente Urbano V. l' anno 1368. donò la rosa d' oro a Giovanna Reina di Sicilia , conforme si legge nella di lui vita , *pag.* 381. & 408. presso il medesimo Baluzio , e presso il Muratori *Tom. III. Scriptor. Rer. Italic. pag.* 541. 620. & 634. Quindi sembra , che innanzi al XIV. Secolo non vi fosse tal rito .

(*d*) Buonarroti *Osservaz. a Vetri Cemeter. pag.* 103.

(*e*) Caugius *in Glossar. V. Pasqua Rosarum* .

avvenimento ; essendosi usato lo spargimento de' fiori fino dagli antichissimi tempi nelle solennità , ne' voti pubblici , e nelle Feste de' Principi . Legganss sopra tal costume le Opere di Teofilo Rainaudo , e di Monsignor Bottari (*a*) .

Oltre al fiore si vede in alcune un Edificio con due Archi , o vogliam dire , due Porte (*b*) . Crede il Vignoli , che esso Edificio simboleggi la Città di Roma , oppure la Basilica di S. Pietro . Ma non trovasi monumento da cui apparisca , che la facciata dell' antico Tempio Vaticano avesse due sole porte : anzi secondo la descrizione di Pietro Manlio , il Portico esteriore di questa Basilica ne avea trè , e in tutto il Tempio ve n' erano cinque , una delle quali chiamavasi *Mediana* , perchè stava nel mezzo di tutte . Il perchè sembra più probabile , che ivi fosse rappresentata Roma sotto la figura della porta di una Città , la qual porta solea usarsi per Simbolo d' una Città intiera . Che nelle porte delle Città vi fossero due Archi , come pure si veggono in qualche antica moneta , lo hanno già dimostrato due grand' Uomini , il Marchese Scipione Maffei nella sua *Verona Illustrata*, e'l P. Giuseppe Bianchini nelle sue *Spiegazioni sopra le Porte e Mura di Roma* (*c*).

Finalmente per dire qualche cosa della mano destra stesa in alto , come si osserva ne' danari di Benedetto III. e di Giovanni VIII. (*d*) , sono tante e si varie le spiegazioni date dagli Antiquarj a quel Simbolo , che difficilmente può intendersi chi di loro al vero si apponga . Il Signor Muratori ha preteso , che le lettere RO , incise quà e là da quella stesa mano , debbano unirsi alle lettere , che la parola MANUS compongono , e debba leggersi RO-MANUS , cioè IMPERATOR ROMANUS . Ecco le di lui parole (*e*) : *Manus effi-*

(*a*) Theoph. Raynaudus *in Rosa Mediana Oper. To. X. pag.* 405. 423. &c. passim . Bottari *Osservaz. alla Roma Sotterranea tom.* 1. *pag.* 167.
(*b*) *In Nummo Nicolai I. apud Vignol. pag.* 40.
(*c*) Maffei *Verona Illustrata Par. III. pag.* 71. Bianchini *Le Porte e Mura di Roma lib.* 1. *pag. XXXII.*
(*d*) Apud Vignol. *loc. cit. pag.* 80. Una destra stesa in alto , e un Edificio da più colonne sostentato si vedono ancora nelle monete Francesi , presso Mon. Le-Blanc *Traite Historique des Monnoyes de France* , *pag.* 92. *e segg.*
(*e*) Murator. *Antiquitat. Italic. Med. Ævi Dissertat. XXVII. Tom.* 2. *p.* 594.

effigiata conſpicitur cum litteris RO , quas ſi litteris manum componentibus adjungas , habebis RO-MANUS , ideſt IMPERATOR ROMANUS . Vide qualibus ingenii luſibus tunc Roma delectaretur . Sed & nos vidimus Superiorem ætatem , hoc eſt Sæculum decimum ſeptimum ejuſmodi nugis deditum . Queſta interpretazione non piace al Signor Canonico Garampi (*a*); ſtantechè quell'IMP. ROMANUS gli ſembra contrario all'uſato parlare degli Scrittori e de' Monumenti di que' Secoli , ne' quali tanto i Patrizj , quanto gl'Imperadori IMPERATORES ROMANORUM , PATRITII ROMANORUM nel ſecondo caſo , non già IMPERATORES ROMANI nel caſo retto ſoleano chiamarſi ; tanto più che in un danarò di Leone IX. (*b*) creato nel 1049. Arrigo III vien detto IMP. ROMANORU*m* . Altri ſono d' avviſo , che in quella mano ſteſa in alto intendaſi la potenza , la virtù , e l' ajuto del Sommo Iddio , Signor Supremo di tutti i Principati , e di tutte le coſe. A queſto ſignificato forſe riguardarono i Cavalieri di Malta , nell' antico ſigillo de' quali vediamo una deſtra ſteſa in alto colle dita annulare e auricolare piegate , in atto di benedire , e col motto IN DOMINATIONE MANUS SCHE (*c*) . Per la potenza di Dio deve altresì interpretarſi quella mano deſtra , che eſce dalle nuvole, ſtando appoggiata ſopra una Croce , colla iſcrizione DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM , conforme ſi vede preſſo lo Schannat (*d*) nella lapida Sepolcrale di Simone Sliteſe , che viſſe nel XII. Secolo : la qual deſtra potrebbe riferirſi alle illuſtri geſta di quel valoroſo Guerriero , operate con iſpeciale ajuto di Dio . Sarebbe troppo lungo riportar quì la ſerie de' marmi antichi , de' Moſaici , danari , e Codici , anche de' Secoli poſteriori , ne' quali v'ha una manò , che eſce da certe nuvole , rappreſentante la potenza e virtù di Dio . Baſta leggere le Opere dell' Aringhi , Buonarroti , e Bottari per reſtarne pienamente

(*a*) Garampius *loc. cit. Cap. V. pag.* 134.
(*b*) Apud Vignol. *pag. 93*.
(*c*) *Codice Diplomatico di Malta* del P. Sebaſtiano Paoli *Tom.* 1. *tav. VII. n. 67*.
(*d*) Schannat. in *Tradition. Fuldenſ. p. 376*.

te persuaso (*a*). Altri opinarono, che sotto quel Simbolo della Destra stesa in alto nelle monete Pontificie, fossero indicati i voti e le preghiere de' Popoli per la elezione e conservazione del Romano Pontefice, ovvero dell' Imperadore: essendo proprio dei Supplicanti alzare le mani a Dio nell' atto di chiedergli qualche grazia singolare; rito frequentato non solo da' Cristiani, ma eziandio dagli Ebrei, e fin da' Gentili (*b*). E perchè l' elezione de' Principi e Magistrati viene preceduta dai voti de' Sudditi, perciò nella solenne elezione di quelli alzavansi le mani al Cielo per manifestare in tal maniera il desiderio, il consenso, e'l giubilo de' Sudditi medesimi; Ond' ebbe a scrivere un antico Poeta Greco i seguenti versi, che tradotti nell' Idioma Latino, dicono così (*c*).

Antiquitus vel Imperatorem vel alium ex Principibus
Quum vellent creare, nomen proclamant.
Quum igitur plebi placeret qui propositus erat,
TOLLEBANT omnes DEXTRAS SUAS in altum.
Statimque eligebatur in Magistratum ille.
Hunc morem scito veteris designationis.

Altri per fine hanno creduto, che la mano stesa in alto nelle monete simboleggiasse il giuramento di fedeltà, prestato da' Sudditi ai loro Sovrani, come se con quel gesto volessero chiamare Iddio in testimonio della promessa. Quindi in un diploma di Carlo Crasso (*d*) leggiamo *Obligatio Hominii*, *Juramenti*, *seu Fidei per manum data*. E Ivone Carnotese scrive (*e*), che *Fidelitas per manum & Sacramentum præstabatur*, e perciò alli Spergiuri tagliavasi la mano (*f*). Anzi che lo alzare la destra al Cielo fosse un atto di giuramento, lo abbiamo dal Capo XXXII. del Deuteronomio, dove dice

 Mosè

(*a*) Buonarroti *Osservaz. a' Vetri Cemeter. pag.* 5. Bottari *Osservaz. alla Roma Sotterranea Tom.* 1. *pag.* 40. 71. e 112.
(*b*) Vide Svicerum *in Thes. Ecclesiast.* Barnabam Brissonium *de Formulis lib.* 1. *pag.* 44. & 118. *Edit. Paris.* 1583. Buonarroti *loc. cit. p.* 120. 121. Bottari *loc. cit. Tom.* 1. *pag.* 175. 180. 181.
(*c*) Tzetes Saec. XII. Scriptor *Chiliad. VIII. Hist.* 231. inter Poetas Græcos Veteres Lectii *pag.* 404.
(*d*) Apud Ivonem Carnoten. *Epistola* 190. ubi viden. Juretus in notis.
(*e*) Idem ibidem.
(*f*) *Capitularia Regum Francorum Tom.* 1. passim.

Mosè in persona di Dio : *Levabo ad Cœlum manum meam* , *&* *dicam* , *Vivo Ego in æternum* , il qual passo dai LXX. Interpreti vien tradotto così : *Levabo in Cœlum manum meam* , *&* *JURABO DEXTERA MEA* , *&* *dicam* , *Vivo Ego in æternum* . Il medesimo rito di giurare aveano anche i Pagani ; onde scrisse Virgilio in persona del Rè Latino ,

Suspiciens Cœlum TENDIT AD SIDERA DEXTRAM,
Hæc eadem (Ænea) *Terram* , *Mare* , *Sidera JURO* ,
Vimque Deum infernam , *&* *diri Sacraria Ditis* .

Ed ecco fedelmente esposte le varie opinioni degli Eruditi intorno a' Simboli delle monete Pontificie , lasciando libero a ognuno l'approvare qual più gli piacerà , giacchè in queste cose non si può venire alle dimostrazioni .

IL FINE.

Vedi la pag. XVIII.

I VII

II VIII

III IX

IV X

V XI

VI XII

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV